Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1913 — **Roma — Venerdì, 31 ottobre** — **Numero 254**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

Domani, 1° novembre 1913, ricorrendo una delle feste determinate dal R. decreto 4 agosto 1913, n. 1027, non si pubblicherà la "Gazzetta Ufficiale".

SOMMARIO

Parte ufficiale.

Parte non ufficiale.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1223 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 268;
Sentito il Consiglio per l'istruzione industriale e commerciale;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio, di concerto con quello del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato il regolamento generale sugli Istituti superiori di studi commerciali, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente e da quello del tesoro.

Art. 2.

Sono abrogate tutte le disposizioni concernenti gli Istituti superiori di studi commerciali, non conformi a quelle contenute nel regolamento approvato col presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 1° agosto 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — NITTI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli*: FINOCCHIARO-APRILE.

CAPO I.

Dell'anno accademico.

Art. 1.

L'anno scolastico comincia il 16 ottobre. Le lezioni incominciano

non più tardi del 5 novembre e terminano il 15 giugno; tuttavia, per ragioni locali, principio e fine dei corsi potranno spostarsi di 15 giorni.

Art. 2.

Non più tardi del 15 novembre sarà letto il discorso inaugurale da un professore ordinario o straordinario, scelto dal Consiglio accademico.

Art. 3.

Ogni Istituto pubblica il suo annuario, il quale contiene:

1° il discorso inaugurale;

2° la lista nominativa degli insegnanti e degli assistenti. Saranno notate le variazioni di questa lista rispetto a quella dell'anno precedente;

3° la nota delle pubblicazioni fatte nell'anno dagli insegnanti e dagli assistenti;

4° il calendario dell'anno scolastico con gli orari, e l'ordine degli studi per ciascun anno di corso;

5° la lista nominativa degli studenti;

a) che s'immatricolarono nell'anno in corso, con la indicazione del luogo di nascita e del titolo di studio;

b) che superarono gli esami di laurea o di diploma nell'anno scolastico precedente;

6° le statistiche, distinte per corsi, degli iscritti nell'anno in corso distinti per sessi, e quelle dell'esito degli esami, delle tasse pagate, delle dispense ottenute;

7° tutte le altre notizie che il Consiglio accademico crederà utile di inserirvi.

Art. 4.

Le vacanze durante l'anno scolastico sono:

1° le domeniche e tutti i giorni festivi riconosciuti come tali dallo Stato;

2° dodici giorni per il Natale ed il capo d'anno;

3° diciotto giorni complessivamente per il carnevale e la Pasqua;

4° il giorno della festa nazionale dello Statuto e l'anniversario della nascita del Re, della Regina e della Regina Madre.

Spetta al Consiglio accademico di fissare i giorni in cui avranno principio e termine le vacanze indicate al n. 2 e ripartire nel modo migliore le vacanze indicate al n. 3, sopprimendo anche, ove lo ritenga opportuno, le vacanze di carnevale, per assegnare l'intero periodo di 18 giorni a quelle di Pasqua.

CAPO II.

Del governo degli Istituti.

Art. 5.

Il governo degli Istituti superiori di studi commerciali, sotto la vigilanza didattica ed amministrativa del Ministero di agricoltura, industria e commercio, appartiene alle seguenti autorità:

1° il Consiglio d'amministrazione e di vigilanza ed il suo presidente;

2° il direttore;

3° il Consiglio accademico.

Art. 6.

Il Consiglio d'amministrazione e di vigilanza si compone del direttore e dei delegati del Ministero e degli altri enti chiamati dai rispettivi statuti a contribuire alle spese di mantenimento dell'Istituto.

Lo statuto potrà determinare a quali condizioni possano partecipare al Consiglio d'amministrazione con propri delegati altri enti che in seguito concorrano a sostenere le spese predette.

I consiglieri durano in carica tre anni e possono essere confermati.

I componenti del Consiglio, eletti in surrogazione di altri, restano in carica per il tempo per cui vi sarebbero restati i loro predecessori.

Il presidente del Consiglio è nominato per un triennio con decreto reale su proposta del ministro d'agricoltura, industria e commercio, e può essere confermato.

Il Consiglio elegge nel suo seno un vice presidente ed un segretario.

Ai componenti del Consiglio d'amministrazione è corrisposta, nei limiti delle disponibilità del bilancio dell'Istituto, una medaglia di presenza non superiore alle L. 15 per ognuna delle adunanze ordinarie.

Art. 7.

Il Consiglio d'amministrazione e di vigilanza:

a) delibera il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

b) ordina le spese entro i limiti del bilancio approvato;

c) fa al Ministero le proposte opportune per il miglioramento e l'incremento dell'Istituto e gli manifesta i suoi voti per quanto interessa l'insegnamento superiore commerciale;

d) vigila sulla buona conservazione del materiale;

e) delibera sulla dispensa dalle tasse scolastiche proposte dal Consiglio accademico;

f) presenta, alla fine di ogni anno scolastico, al Ministero una particolareggiata relazione sull'andamento generale dell'Istituto;

g) assegna, sulle proposte del Consiglio accademico, le pensioni ed i premi agli studenti;

h) delibera, sentito il Consiglio accademico, sulla accettazione di lasciti e donazioni ed approva i bilanci preventivi ed i consuntivi delle fondazioni;

i) promuove da pubbliche amministrazioni, da sodalizi e da privati la concessione di sussidi e di materiale didattico a favore dell'Istituto come pure la fondazione di borse di studio e di perfezionamento;

k) propone alla appravazione del Ministero le modificazioni allo statuto che ritenesse opportune nell'interesse dell'Istituto;

l) provvede alla nomina ed al licenziamento del personale di servizio e delibera eventualmente sull'assunzione di altro personale amministrativo, quando fosse insufficiente quello assegnato dalla tabella *A* della legge. Questo personale non può essere assunto che a tempo determinato nei limiti dei fondi esistenti nel bilancio della scuola e con l'approvazione del Ministero;

m) adempie tutte le altre funzioni contemplate dal presente regolamento e quelle altre cui fosse chiamato dal ministro.

Art. 8.

Il presidente del Consiglio rappresenta l'Istituto di fronte alle autorità ed ai terzi e vigila sull'andamento generale dell'Istituto. Egli convoca il Consiglio ordinariamente una volta ogni due mesi e straordinariamente sempre che lo creda necessario o quando il direttore o due consiglieri lo richiedano, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e ne riferisce al ministro.

Art. 9.

Lo scioglimento del Consiglio d'amministrazione e di vigilanza è disposto, sentito il Consiglio per l'istruzione industriale e commerciale, con decreto Reale preceduto da relazione che dovrà essere pubblicata nella *Gazzetta ufficiale*.

In tal caso l'Amministrazione è affidata ad un R. commissario per un periodo non superiore a due anni.

Art. 10.

Il Consiglio accademico è composto dei professori ordinari e straordinari di cui all'art. 9 della legge ed è presieduto dal direttore. I professori ordinari e straordinari fuori ruolo prendono parte a tutte le riunioni del Consiglio, salvo a quelle nelle quali si discutono gli argomenti di cui alle lettere *c*, *d*, *e*, *i* e *k* dell'articolo seguente.

Art. 11.

Il Consiglio accademico:

a) esamina e concorda l'orario generale dell'Istituto, formula l'ordine degli studi durante il corso, e determina le materie per le quali debbono aver luogo le esercitazioni e le modalità di queste;

b) raccoglie dai professori i programmi dell'insegnamento, li coordina fra loro e avverte a riempire le lacune che vi apparissero; stabilisce l'orario delle lezioni, avendo cura che il numero delle ore assegnate a ciascun insegnamento risponda all'importanza della materia;

c) dà parere al Consiglio d'amministrazione su quegli insegnamenti che credesse utili e necessari nell'interesse degli studenti, di cui all'art. 13 della legge: decide se l'insegnamento debba essere conferito per incarico, ed in tal caso farà le sue proposte relativamente alla persona degna di impartirlo;

d) propone al ministro le persone da incaricarsi d'insegnamenti che fossero vacanti ed esprime i suoi voti sul modo di provvedervi definitivamente;

e) esprime il suo parere sulla stabilità dei professori straordinari e sulle istanze di promozione ad ordinari giusta il disposto degli articoli 35, 36 e 37 del presente regolamento;

f) fa le proposte per la dispensa dalle tasse scolastiche degli studenti meritevoli;

g) esercita l'autorità disciplinare nei limiti della propria competenza;

h) ove le tavole di fondazione od altre norme speciali non dispongano altrimenti, fa al Consiglio d'amministrazione le proposte di assegnazione di pensioni, di premi, di sussidi agli studenti segnalati per ingegno, diligenza e buona condotta;

i) propone al ministro le mutazioni e le riforme da introdurre sull'ordinamento scolastico e disciplinare dell'Istituto;

k) propone al ministro la terna per la nomina del direttore;

l) manifesta il suo parere su tutti gli argomenti sui quali ne sia richiesto dal ministro, dal Consiglio d'amministrazione e dal direttore;

m) adempie tutte le altre funzioni contemplate dal presente regolamento e dallo statuto della scuola e quelle altre cui fosse chiamato dal ministro.

Art. 12.

Il Consiglio accademico è convocato dal direttore ordinariamente ogni due mesi e straordinariamente sempre che occorra o quando tre degli insegnanti di materie fondamentali ne facciano domanda motivata.

Il segretario è scelto annualmente dal Consiglio accademico fra i professori ordinari e straordinari ed è sostituito, nei casi di assenza o di impedimento, dal più giovane dei professori presenti.

Le convocazioni per discutere i programmi e gli orari dovranno essere fatti in tempo utile, perchè prima dell'apertura dei corsi gli studenti trovino affissi all'albo:

a) il calendario generale dell'Istituto;

b) l'orario dei singoli insegnamenti;

c) il manifesto degli studi.

Art. 13.

Per la validità delle adunanze del Consiglio d'amministrazione e del Consiglio accademico è necessario:

1° che siano convocati per iscritto tre giorni avanti all'adunanza, salvo il caso d'urgenza, con l'indicazione degli oggetti da trattarsi, tutti coloro che hanno qualità d'intervenirvi;

2° che intervenga la maggioranza dei suoi componenti. Per le adunanze del Consiglio accademico la maggioranza è determinata senza tener conto di quelli che avranno giustificata la loro assenza.

Le deliberazioni prese saranno fatte risultare da un processo verbale firmato dal presidente e dal segretario.

In seconda convocazione sarà legale l'adunanza purchè il numero degli intervenuti non sia minore di tre.

Art. 14.

Nei Consigli predetti nessuno può, sotto pena di nullità della votazione, intervenire quando si tratti di questioni che lo riguardino personalmente, o che riguardino suoi parenti o affini entro il terzo grado.

Art. 15.

Il direttore è nominato con decreto Reale fra i professori ordinari dell'Istituto insegnanti una delle discipline di cui all'art. 9 della legge, per un triennio, sopra una terna votata dal Consiglio accademico.

In caso di assenza o di impedimento il direttore è sostituito dall'insegnante più anziano di grado e, a parità di grado, dal più anziano di età.

Art. 16.

Il direttore:

a) ha la direzione didattica dell'Istituto;

b) corrisponde direttamente col Governo, con le pubbliche Amministrazioni e con i privati nei termini delle sue attribuzioni;

c) conferisce, in nome del Re, le lauree e ogni altro grado o titolo di studio e ne rilascia i relativi diplomi e certificati;

d) notifica a chi spetta tutte le deliberazioni, con le relative motivazioni, prese dal Consiglio d'amministrazione e dal Consiglio accademico; e comunica le risoluzioni del ministro a quelli cui concernono;

e) cura l'osservanza del presente regolamento;

f) esegue le deliberazioni del Consiglio accademico e quelle del Consiglio d'amministrazione, mediante la segreteria e gli uffici posti alla dipendenza immediata di lui;

g) ha l'alta vigilanza sulle biblioteche e su tutti gli stabilimenti dell'Istituto;

h) esercita l'autorità disciplinare sui professori, sugli studenti e sull'altro personale della scuola, nei termini e nei modi indicati dal regolamento;

i) presiede le riunioni del Consiglio accademico;

k) riferisce al Consiglio d'amministrazione con relazione annuale sull'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto;

l) accorda permessi di assenza ai professori nei termini dell'articolo 49 e per la durata di 15 giorni all'altro personale;

m) può accordare a qualche persona non avente qualità di professore, il permesso di tenere letture scientifiche nel recinto dell'Istituto, a patto che ciò sia senza danno o incomodo degli insegnanti e non turbi il corso delle lezioni e degli esercizi degli studenti.

Il permesso sarà dato, udito il parere del Consiglio accademico, e potrà sempre essere revocato.

CAPO III.

Dell'insegnamento

Art. 17.

Gli insegnamenti fondamentali in tutti gli Istituti superiori di studi commerciali sono quelli stabiliti dall'articolo 9 della legge.

Per ognuna delle discipline o dei gruppi di discipline elencati nell'articolo stesso non si può nominare che un solo professore ordinario o straordinario.

Art. 18.

L'insegnamento commerciale superiore si impartisce in tutti gli Istituti durante un triennio secondo l'ordine seguente:

Anno I. — Istituzioni di diritto privato — Economia politica — Statistica — Computisteria e ragioneria generale; ragioneria applicata — Matematica finanziaria — Geografia commerciale — Storia del commercio — Istituzioni di diritto pubblico.

Anno II. — Diritto commerciale e marittimo — Scienza delle finanze e diritto finanziario — Statistica — Computisteria e ragioneria generale; ragioneria applicata — Merceologia — Banco modello — Geografia commerciale — Matematica finanziaria.

Anno III. — Diritto commerciale e marittimo — Diritto industrial — Politica commerciale e legislazione doganale — Merceologia — Banco modello — Diritto internazionale.

È in facoltà dei Consigli accademici di stabilire le norme relative agli insegnamenti delle lingue moderne, sia di quelle di cui all'articolo 9 sia di altre della cui istituzione fosse riconosciuta l'opportunità.

Nella scuola di Venezia è consentito di stabilire l'insegnamento delle istituzioni di diritto pubblico e diritto internazionale nel 2° anno, in quanto ciò sia richiesto dalla necessità di coordinare l'insegnamento delle diverse sezioni.

Art. 19.

Per la istituzione dei corsi aggregati ai fondamentali, di cui all'articolo 13 della legge, è necessario anche il parere conforme del Consiglio per l'istruzione industriale e commerciale.

Capo IV.

Degli insegnanti

Art. 20.

L'insegnamento negli Istituti superiori di studi commerciali è impartito da professori ordinari e straordinari e da incaricati.

Alle cattedre di professore ordinario si provvede nei seguenti modi:

1° per concorso;

2° per trasferimento;

3° per nomina diretta, quando si tratti di persone che per opere, per iscoperte o per insegnamenti dati siano venute in meritata fama di singolare perizia nelle materie che dovrebbero professare. In tal caso dovrà essere sentito il parere del Consiglio per l'istruzione industriale e commerciale.

Alle catted - di professore straordinario si provvede per concorso o per trasferimento.

Agli incarichi si provvede a norma degli articoli 55 e seguenti del presente regolamento.

Art. 21.

I concorsi alle cattedre vacanti sono banditi dal ministro.

I concorsi sono banditi di regola per il grado di straordinario, salvo che il ministro, su proposta del Consiglio accademico, non creda di aprirne qualcuno per il grado di ordinario, sempre che sia disponibile il posto nel ruolo dell'Istituto.

L'avviso di concorso si pubblica per tre volte, a brevi intervalli, nella *Gazzetta ufficiale* del Regno ed è affisso all'albo degli Istituti superiori commerciali, delle Università e degli Istituti superiori del Regno.

Il termine utile per la presentazione delle domande è stabilito in quattro mesi almeno dalla data della prima pubblicazione.

Art. 22.

Chi vuol prendere parte al concorso deve far pervenire al Ministero in tempo utile la sua domanda, accompagnata da notizie sulla propria operosità scientifica, con l'elenco dei titoli e delle pubblicazioni che presenta, e dell'atto di nascita debitamente legalizzato.

Delle pubblicazioni saranno presentate possibilmente cinque copie. Sono ammessi soltanto lavori stampati, e fra questi deve esservi almeno una memoria originale concernente la disciplina che è oggetto della cattedra messa a concorso. Potranno eventualmente essere presentate, in luogo di memorie o pubblicazioni, secondo la natura della cattedra cui occorre provvedere, raccolte di tavole, modelli, disegni e lavori grafici in genere.

Le notizie sulla propria operosità scientifica, ed eventualmente didattica, debbono essere presentate in cinque esemplari, e l'elenco dei titoli e delle pubblicazioni in sei esemplari.

Non sono titoli validi le pubblicazioni presentate dopo la scadenza del termine del concorso.

I concorrenti che non appartengono all'insegnamento o all'amministrazione governativa, debbono inoltre presentare il certificato penale di data non anteriore di un mese a quella del bando del concorso.

Art. 23.

Il concorso viene giudicato da una Commissione di cinque membri scelta dal ministro in un elenco di dieci nomi, composto dei professori ordinari degli Istituti superiori di studi commerciali insegnanti la disciplina posta a concorso e di quegli altri professori ordinari di Istituti superiori o di Università che insegnino o abbiano insegnato la materia messa a concorso o, in difetto, materie affini e che saranno proposti dal Consiglio per l'istruzione industriale e commerciale.

Non possono essere nominati a far parte della Commissione giudicatrice i membri del Consiglio per l'istruzione industriale e commerciale.

Chi è parente o affine di alcuno dei concorrenti, sino al quarto grado incluso, non può far parte della Commissione e qualora sia stato prescelto deve avvertire il ministro per la opportuna surrogazione.

Non possono far parte della stessa Commissione membri che siano fra loro parenti od affini nel grado suddetto.

I surroganti vengono scelti nello stesso elenco di dieci nomi, da cui furono tratti i surrogati.

Art. 24.

La Commissione, innanzi di intraprendere i suoi lavori, nella prima adunanza, elegge nel proprio seno, per votazione segreta, il presidente ed il segretario.

Le elezioni e le deliberazioni della Commissione hanno luogo ad assoluta maggioranza di voti, e non sono valide ove non siano presenti almeno quattro dei componenti la Commissione.

In caso di parità, il voto del presidente ha la prevalenza.

In mancanza del presidente presiede l'anziano di età.

Di tutte le operazioni il segretario redige verbale, che è firmato seduta stante da tutti i presenti.

Art. 25.

Ciascun commissario deve presentare il proprio giudizio da lui sottoscritto sui titoli scientifici di ogni candidato. I giudizi dei singoli commissari sul merito di ciascun candidato devono essere comunicati per iscritto al segretario ed allegati ai verbali.

I lavori scientifici eseguiti da un concorrente in collaborazione con altri non possono essere tenuti in considerazione, se non quando nelle pubblicazioni stesse risulti chiaramente distinta la parte spettante al candidato.

Esaminati e discussi i singoli giudizi, la Commissione decide se debbano i concorrenti, o quali fra essi, essere sottoposti ad una prova orale per dimostrare la loro attitudine didattica; e, trattandosi di scienze dimostrative o sperimentali, se debbano compiere uno o più esercizi pratici.

È dato avviso a ciascun candidato, per mezzo di telegramma o di lettera raccomandata, del giorno in cui comincierà l'esperimento.

Art. 26.

L'esperimento didattico deve aver luogo non più tardi di un mese dalla data della decisione della Commissione e consiste in una lezione da darsi colle seguenti norme:

Nel giorno anteriore a quello fissato per la lezione, ognuno dei membri della Commissione propone due o più temi, che devono strettamente riferirsi al ramo di scienza cui appartiene la cattedra messa

a concorso. Il numero complessivo dei temi deve essere almeno doppio di quello dei candidati che dovranno fare la lezione il giorno seguente.

Approvati i temi stessi dalla Commissione, i fogli in cui sono scritti vengono posti in un'urna al cospetto dei candidati, indi il presidente invita i concorrenti, uno per volta e nell'ordine determinato dalla sorte, ad estrarne due.

Il presidente dà lettura ad alta voce dei temi scritti nei due fogli estratti, ed il candidato sceglie quello sul quale terrà la lezione nel giorno seguente.

Quando il numero dei candidati sia tale da rendere impossibile di esaurire in un sol giorno la prova della lezione, essi son divisi in gruppi secondo l'ordine del sorteggio, a ciascuno dei quali viene assegnato dal presidente il giorno per la prova della lezione.

Nel giorno precedente a quello stabilito per la prova, ogni candidato di ciascun gruppo estrae due temi e sceglie quello che preferisce, procedendosi in tutto colle norme sancite nei capoversi precedenti.

La lezione deve durare non meno di 40 minuti e possono assistervi tutti gli altri candidati. Trascorso il termine il presidente ne dà avviso al candidato.

Gli esercizi pratici, quando siano richiesti, vengono fatti nei modi e nelle forme, che la Commissione creda opportuno di determinare.

Le prove di lezione e degli esercizi pratici sono pubbliche.

È data notizia al pubblico dei giorni e delle ore in cui avranno luogo le prove, per mezzo di avviso affisso, nel giorno precedente a quello in cui esse cominciano, all'albo dell'Istituto presso cui le prove stesse hanno luogo.

Art. 27.

La Commissione, venuta così in possesso di tutti gli elementi che devono concorrere a formare il suo giudizio sui singoli concorrenti, espone i propri apprezzamenti sulla maturità scientifica e sull'attitudine didattica di ciascuno; senza tradurli in valutazione numerica; non fa dichiarazione di eleggibilità; propone al più tre candidati in ordine di merito, e non mai alla pari.

Art. 28.

La dichiarazione di un candidato per desistenza dal concorso non ha valore, se non quando pervenga al Ministero prima che la Commissione si raduni per costituirsi.

Il Ministero ne darà immediata comunicazione alla Commissione, che ne farà particolare menzione nel processo verbale della prima seduta.

Non si terrà nessun conto delle desistenze condizionate.

La desistenza non può essere revocata.

Art. 29.

La Commissione deve redigere e presentare al ministro una relazione contenente il giudizio definitivo su tutti i concorrenti coi motivi che l'hanno guidata nel formularlo. La relazione viene firmata da tutti i commissari. Qualora uno o due commissari si rifiutino di firmare la relazione, questa è valida anche se firmata soltanto dalla maggioranza. In tal caso si farà constare il rifiuto in calce alla relazione stessa. I dissenzienti possono motivare il loro voto.

Art. 30.

La relazione con tutti i verbali ed allegati, è inviata dal ministro al Consiglio per l'istruzione industriale e commerciale, che la restituisce con le proprie eventuali osservazioni. Tale relazione è poscia pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero, con le osservazioni del Consiglio stesso, qualunque sia l'esito del concorso, subito che il ministro l'abbia in tutto o in parte approvata o anche non accolta. In ogni caso la pubblicazione sarà fatta non più tardi di sei mesi dalla deliberazione del Consiglio summentovato.

Quando il ministro deliberi in senso diverso dalle proposte del Consiglio, il relativo decreto deve essere motivato.

Art. 31.

Non più tardi del mese di aprile di ciascun anno, dovranno pervenire al Ministero le proposte motivate dei Consigli accademici relative alle cattedre da coprirsi con ordinari o con straordinari.

Qualora il numero dei posti disponibili nel ruolo dell'Istituto sia inferiore a quello delle cattedre scoperte, il Consiglio accademico, nel fare le sue proposte, esporrà le ragioni che consigliano di lasciare scoperta una cattedra anzichè un'altra.

Il ministro, provvede, sentito il Consiglio per l'istruzione industriale e commerciale.

Art. 32.

Qualora nell'anno stesso siano vacanti due o più cattedre della medesima disciplina, il ministro, uditi i Consigli accademici delle scuole interessate, disporrà se si debbano bandire i concorsi per tutte le cattedre scoperte o per una di esse e quale.

Art. 33.

Il risultati del concorso è valido per l'Istituto e la cattedra per cui esso fu bandito. Tuttavia esso può valere per la nomina del 2° e del 3° dei designati, in ordine di graduatoria, alle cattedre vacanti della stessa disciplina in altro Istituto, purchè:

1° anche quando il concorso sia stato bandito per ordinario, la nomina abbia luogo per professore straordinario;

2° il Consiglio accademico dell'Istituto nel quale la cattedra è vacante ne faccia proposta;

3° non sia trascorso un anno dalla data della deliberazione del Consiglio per l'istruzione industriale e commerciale sugli atti del concorso;

4° non si proceda alla nomina del terzo, se il secondo non sia stato prima collocato o abbia presentato formale rinunzia.

Art. 34.

Il professore straordinario è nominato per un anno ed è confermato annualmente, udito il Consiglio accademico.

Nel caso che il Consiglio accademico dia parere contrario alla conferma, ovvero il ministro non voglia attenersi al parere da quello dato in favore della conferma, il ministro deve chiedere le giustificazioni o difese scritte dell'interessato e sentire il parere del Consiglio per l'istruzione industriale e commerciale.

Art. 35.

Il professore straordinario, dopo due conferme e tre anni di non interrotto esercizio, acquista la stabilità che gli viene riconosciuta con decreto Reale, sentito il Consiglio per l'istruzione industriale o commerciale.

Art. 36.

Il professore straordinario stabile può ottenere la promozione ad ordinario, purchè:

a) ne faccia domanda al ministro;

b) sia vacante nel ruolo il posto di ordinario;

c) vi sia il parere favorevole del Consiglio accademico dello Istituto;

d) il ministro, sentito il Consiglio per l'istruzione industriale e commerciale, riconosca che, date le condizioni del momento, la cattedra meriti di essere coperta con un ordinario;

e) dimostri la sua operosità con nuovi lavori pubblicati o con altri titoli opportuni posteriori alla nomina a straordinario.

Art. 37.

Nel caso che vi sia un sol posto di ordinario vacante nel ruolo e vi aspirino più straordinari stabili, il Consiglio accademico dovrà indicare con deliberazione motivata quale degli aspiranti meriti di

essere preferito. Il ministro deciderà sentito il Consiglio per l'istruzione industriale e commerciale.

Art. 38.

Il parere del Consiglio per l'istruzione industriale e commerciale sulla opportunità di iniziare il giudizio di promozione può essere dato nella stessa sessione in cui il Consiglio stesso avrà dato il suo voto sulla dichiarazione di stabilità.

Art. 39.

Il giudizio di merito sulla promovibilità del professore straordinario stabile è deferito ad una Commissione nominata con le norme indicate dall'art. 23 del presente regolamento e quando per la stessa materia si trovi già costituita una Commissione, il giudizio potrà essere deferito alla medesima.

La relazione redatta secondo l'art. 29 del presente regolamento viene del pari trasmessa al Consiglio per l'istruzione industriale e commerciale per le sue osservazioni e proposte e quindi pubblicata nel bollettino ufficiale del Ministero nel termine indicato nell'articolo 30.

Art. 40.

Il professore ordinario è nominato con decreto Reale.

I professori straordinari e gli incaricati sono nominati e confermati con decreto Ministeriale.

Art. 41.

Ai professori ordinari e straordinari chiamati a coprire gli insegnamenti aggregati ai fondamentali, di cui all'art. 13 della legge, sarà corrisposto lo stipendio nella stessa misura stabilita per i professori di ruolo dall'art. 9 della legge e sopra i fondi all'uopo stanziati nel bilancio dei singoli Istituti senza aggravio del bilancio dello Stato.

Rimangono ad esclusivo carico dei singoli Istituti anche gli aumenti quinquennali sugli stipendi agli insegnanti predetti.

Art. 42.

I professori ordinari e straordinari, nominati e confermati con le norme predette, possono, col loro consenso, essere trasferiti ad una cattedra della stessa materia in altro Istituto.

Art. 43.

Ogni trasferimento dev'essere proposto dal Consiglio accademico dell'Istituto in cui la cattedra è vacante col voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori ordinari dell'Istituto stesso e dei due terzi dei presenti alla relativa adunanza, con motivazione da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Nessun trasferimento può essere proposto prima che sia trascorso un mese dalla vacanza della cattedra a cui si deve provvedere.

Nel caso in cui la vacanza abbia luogo per trasferimento del titolare, essa si intenderà avvenuta nel giorno in cui fu registrato il relativo decreto.

Il trasferimento, quando non sia decretato entro dicembre, avrà effetto soltanto dall'anno accademico successivo.

Art. 44.

Il professore ordinario, che venga nominato o trasferito in altro Istituto nella qualità di straordinario ad una cattedra della stessa materia, è di diritto stabile. La stabilità gli viene riconosciuta col decreto stesso di nomina o di trasferimento. Egli può essere reintegrato nel grado di ordinario senza bisogno di un apposito giudizio di promozione, purchè vi sia la proposta del Consiglio accademico fatta con la maggioranza dei voti necessaria per il trasferimento, come al precedente articolo.

Art. 45.

I professori ordinari nominati secondo le norme predette, possono altresì essere trasferiti col loro consenso e nel medesimo grado anche nello stesso Istituto ad un'altra cattedra, ma in questo caso:

a) deve trattarsi di cattedre appartenenti ad uno dei gruppi sottoindicati, oppure il professore, di cui si propone il trasferimento, deve avere effettivamente, in qualità di professore ordinario o straordinario, occupata la cattedra a cui occorre di provvedere, o essere riuscito primo in un concorso bandito per essa;

b) dev'esservi il parere conforme del Consiglio accademico e del Consiglio per l'istruzione industriale e commerciale.

Agli effetti dei trasferimenti di cui sopra, sono stabiliti i gruppi delle seguenti discipline.

1° gruppo:

Istituzioni di diritto privato — Istituzioni di diritto pubblico — Diritto internazionale — Diritto commerciale e marittimo: diritto industriale.

2° gruppo:

Economia politica: scienza delle finanze e diritto finanziario — Statistica metodologica, demografia e statistica economica — Politica commerciale e legislazione doganale.

3° gruppo:

Computisteria e ragioneria generale. Ragioneria applicata — Statistica metodologica, demografia e statistica economica — Banco modello — Matematica finanziaria.

Capo V.

Dei diritti e dei doveri degli insegnanti

—

Art. 46.

Tutti gli insegnanti ordinari, straordinari e incaricati, hanno l'obbligo di impiegare tanto tempo nel loro insegnamento e di dargli tante ore per settimana, quante l'indole e l'estensione di quello richiedono.

Per ogni corso sono fissate nell'orario, che sarà stabilito dal Consiglio accademico al principio dell'anno scolastico, le ore di lezioni secondo il quadro stabilito dall'art. 18, da impartirsi in giorni distinti.

Ogni insegnamento dovrà normalmente comprendere tre ore settimanali. I Consigli accademici, tenendo conto delle esigenze dei singoli Istituti e delle necessità determinate dalla istituzione di nuovi insegnamenti a norma dell'art. 13 della legge, potranno proporre al ministro la riduzione o l'aumento di una o più ore settimanali per i singoli insegnamenti.

Tutti i professori, anche per gli incarichi ad essi affidati, sono obbligati a dare entro l'anno accademico non meno di cinquanta lezioni.

Art. 47.

Tutti i professori, ordinari e straordinari, che impartiranno un numero di lezioni teoriche maggiori delle ore 9 settimanali, avranno diritto, per ogni altra ora effettivamente impartita oltre tale numero, ad una indennità di L. 30.

Art. 48.

Il professore è obbligato a fare le lezioni, le conferenze e le esercitazioni nelle ore stabilite nell'orario, d'intervenire alle riunioni del Consiglio accademico ove ne sia membro, di prendere parte alle Commissioni esaminatrici alle quali è chiamato dal regolamento, ed alle Commissioni dei concorsi a cui fosse nominato dal ministro. Egli non può esimersi da questi obblighi per ragione di altre occupazioni, nè farsi surrogare senza autorizzazione, nè mutar l'ora delle lezioni a piacer suo o per accordo con gli studenti.

Se durante l'anno gli convenga di mutar l'ora assegnata alla sua lezione, deve chiederne licenza al direttore, il quale provvederà, sentito il Consiglio accademico.

Quando, per motivi di salute o per altro legittimo impedimento,

egli non potesse fare lezione, deve mandare avviso al direttore in tempo perchè gli studenti ne siano avvertiti.

Quando la malattia sia tale da dare ragionevole timore che debba protrarsi ne dà avviso al direttore che, sentito il Consiglio accademico, o gli dà un supplente di propria iniziativa o domanda al ministro di farlo surrogare, secondo che l'assenza del professore si preveda di maggiore o minore durata.

Per gli insegnamenti, cui sono annessi Istituti sperimentali e laboratorî, i professori sono sostituiti nelle loro assenze da assistenti addetti alla cattedra, in seguito a delegazione degli stessi professori, secondo l'indole e l'estensione della materia d'insegnamento.

In ogni caso, durante l'assenza dell'insegnante, la direzione temporanea dell'Istituto sperimentale o del laboratorio, è affidata a quello fra gli assistenti che verrà designato dal titolare, sotto la propria responsabilità.

Art. 49.

Il direttore non può concedere ai professori permessi d'assenza se non per la durata massima di dodici giorni e per giustificati motivi. Se l'assenza dovesse durare più a lungo, il permesso dovrà essere chiesto al ministro.

Art. 50.

L'insegnamento del professore prende la doppia forma di lezioni e di conferenze cogli studenti. Egli può fare le conferenze in ore diverse da quelle stabilite per le lezioni, ovvero occupare, nel conferire con gli studenti, una parte del tempo di ciascuna lezione.

Le lezioni degli insegnanti debbono essere pubbliche, salvo le conferenze, gli esercizi pratici e le dimostrazioni sperimentali, che si possono limitare ai soli iscritti ai loro corsi.

Art. 51.

Ciascun professore deve tenere per ogni corso un registro nel quale segnerà giorno per giorno l'argomento della lezione impartita, apponendovi la sua firma.

Questo registro, munito del visto del direttore dell'Istituto, deve essere alla fine delle lezioni e ad ogni richiesta del direttore consegnato alla segreteria.

Per gl'insegnamenti tenuti per incarico, da retribuirsi secondo il numero delle lezioni effettivamente impartite, la segreteria compila mensilmente un prospetto delle lezioni date da ciascun professore secondo le risultanze del detto registro.

Tale prospetto deve recare la firma del direttore dell Istituto con l'attestazione che le lezioni furono effettivamente impartite.

Art. 52.

Alla fine di ciascun anno il direttore dell'Istituto deve trasmettere al Ministero il prospetto delle lezioni date per ogni corso.

Qualora un professore non adempia gli obblighi prescriti dagli articoli precedenti, il direttore deve farne rapporto al Ministero.

Il Ministero, qualora non riconosca giusti i motivi addotti dal professore a sua giustificazione, provvede all'ammonizione, della quale è data notizia nel Bollettino ufficiale del Ministero. Se l'ammonizione resterà inefficace il professore sarà deferito al Consiglio per l'istruzione industriale e commerciale a norma degli articoli 62 e 63 del presente regolamento.

Art. 53.

I professori incaricati che desiderano di ottenere dal Ministero l'autorizzazione a risiedere in località diversa da quella in cui esercitano l'insegnamento, debbono farne domanda al Ministero, esponendo le ragioni, e trasmettere la domanda stessa a mezzo del direttore dell' Istituto, il quale deve accompagnarla col suo parere motivato.

L'autorizzazione non può essere accordata se non quando trattisi di località tanto prossima alla sede dell' Istituto, che sia possibile ed agevole recarvisi e tornare più volte al giorno, ed a condizione che il direttore dell' Istituto assicuri sotto la sua responsabilità essere ciò conciliabile col pieno e regolare adempimento dei doveri dell' insegnante.

Art. 54.

Gli insegnanti di merceologia e di banco modello potranno, nei limiti del bilancio di ciascun Istituto, avere una speciale indennità non superiore a L. 700, su parere favorevole del Consiglio accademico e per deliberazione del Consiglio d'amministrazione.

CAPO VI.

Dagli incarichi e delle supplenze

Art. 55.

Gli incarichi per qualunque insegnamento non hanno durata maggiore di un anno scolastico, ma possono essere confermati.

Essi si possono conferire:

a) ai professori ordinari e straordinari;

b) a coloro che furono designati fra i tre primi in un pubblico concorso per la materia che è oggetto dell'incarico negli Istituti superiori di studi commerciali;

c) ai liberi docenti della stessa materia;

d) a coloro che già coprirono o coprono a qualunque titolo una cattedra in Regie Università o negli Istituti superiori di studi commerciali.

In nessun caso possono essere conferiti incarichi a chi abbia raggiunto il limite di età, di cui all'art. 11 della legge.

Il Consiglio accademico può scegliere liberamente in qualunque delle suddette categorie, seguendo però il critero della maggiore competenza nella materia di incarico e tenendo presente il disposto dell'art. 10 (5° capoverso) della legge.

Art. 56.

Occorrendo provvedere per incarico ad insegnamenti fondamentali di cui all'art. 9 della legge, gli insegnamenti stessi possono essere suddivisi, in più incarichi, in modo che ognuno non ecceda l'onere normale di tre lezioni settimanali.

Art. 57.

Gli incarichi sono conferiti dal ministro in seguito a proposta del Consiglio accademico.

Le indennità dovute ai professori ordinari, straordinari ed incaricati per gli incarichi d'insegnamento ad essi affidati sono loro corrisposte mensilmente, secondo il numero delle lezioni effettivamente impartite nel mese.

La retribuzione annua fissa, stabilita dall'art. 10, comma 5°, della legge è pagata in dodicesimi.

Art. 58.

Gli incarichi per l'insegnamento delle lingue possono essere conferiti oltre che alle persone comprese nelle categorie di cui all'articolo 55, anche ai professori che insegnino od abbiano i titoli per insegnare nelle RR. scuole di commercio di 3° grado, negli Istituti tecnici e nei Licei moderni.

Tuttavia, sentito il Consiglio accademico dell'Istituto, il ministro potrà bandire concorsi per tali incarichi, secondo le norme degli articoli 22 e seguenti del presente regolamento.

Gli incaricati predetti dopo due conferme e tre anni di non interrotto esercizio si intendono tacitamente confermati. Gli incaricati stessi avranno diritto a raggiungere gradatamente, a partire dal giorno della loro prima nomina, per quinquenni, lo stipendio massimo di L. 4000, di cui all'art. 10 della legge. I quinquenni sono due, corrispondenti ciascuno alla metà della differenza fra lo stipendio attualmente percepito e quello massimo.

Art. 59.

Le supplenze sono ammesse per gli insegnamenti fondamentali e sono conferite dal ministro, su proposta del Consiglio accademico, giusta le norme degli articoli 55, 56 e 57.

CAPO VII.

Delle guarentigie e della disciplina degli insegnanti

Art. 60.

I professori ordinari e straordinari non possono essere, salvi i casi di cui agli articoli 61 e 62 del presente regolamento, nè sospesi, nè rimossi, nè comecchessia privati dei vantaggi ed onori che vi sono annessi, se non per le cause e colle forme infrascritte.

Art. 61.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge, le cause che possono dar luogo a promuovere amministrativamente la sospensione o la rimozione dei professori ordinari e straordinari sono: l'avere, per atti contrari all'onore, incorso la perdita della pubblica considerazione; l'avere coll'insegnamento e cogli scritti impugnate le verità sulle quali riposa l'ordine religioso e morale, o tentato di scalzare i principî e le guarentigie che sono posti a fondamento della costituzione civile dello Stato; l'aver infine, malgrado replicate ammonizioni, persistito nell'insubordinazione alle autorità e nella trasgressione delle leggi e dei regolamenti concernenti l'Istituto.

Art. 62.

Il ministro non può tuttavia sottoporre al Re un decreto di sospensione o di rimozione di alcuno fra i professori ordinari e straordinari che dietro giudizio conforme del Consiglio per l'istruzione industriale e commerciale.

Il Consiglio, che in tal caso dovrà essere composto di almeno due terzi dei suoi membri, non procederà all'esame di questi fatti senza l'intervento di un consultore legale, e senza essersi prima aggiunti due delegati dell'Istituto al quale appartiene l'incolpato.

Questi delegati saranno scelti dal Consiglio accademico fra i membri pari in grado all'incolpato, ed avranno voto deliberativo nel Consiglio.

Tanto i membri del Consiglio quanto i delegati dell'Istituto non potranno ricusare tale incarico se non per cause determinate, intorno alla validità delle quali pronuncierà il ministro.

In ogni caso, quelli fra essi che per qualsiasi motivo non potranno assistere a tali tornate del Consiglio, verranno surrogati sino al compimento dei due terzi.

I surroganti saranno scelti, secondo i casi, dal ministro o dal Consiglio accademico nelle stesse categorie in cui vogliono essere presi i surrogati.

L'incolpato dovrà essere ammesso innanzi al Consiglio così costituito per esporvi le sue difese.

Il giudizio del Consiglio sarà testualmente inserito nel decreto Ministeriale che emanerà relativamente al procedimento intentato.

Art. 63.

La sospensione non può eccedere due anni.

Essa importa la perdita dello stipendio. Oltre a ciò il tempo in cui essa dura, non corre per l'anzianità nel Consiglio accademico nè è computato negli anni di servizio.

La rimozione importa perdita di tutti i diritti inerenti alle funzioni esercitate nell'Istituto ed al servizio prestato nel medesimo.

Art. 64.

Nel caso in cui un professore ordinario o straordinario, a cagione di malattia o di età, non sarà più in istato di riprendere o di continuare le sue funzioni, il ministro, dopo sentito il Consiglio per l'istruzione industriale e commerciale, promuove il decreto Reale di collocamento a riposo o di dispensa dal servizio.

Art. 65.

I professori ordinari e straordinari, compiuta l'età di 75 anni, sono collocati a riposo e sono ammessi a liquidare la pensione o la indennità loro spettante a termini dell'art. 11 della legge.

Art. 66.

Quando indipendentemente dalle cause previste dagli articoli 61 e 64 del presente regolamento un membro del Corpo accademico rinunzia al proprio ufficio, se il servizio che ha prestato nell'Istituto cui è addetto, eccede i dieci anni, potrà ottenervi, secondo le funzioni di cui è investito, il titolo di professore onorario: se poi il servizio eccede i venti anni, al predicato di onorario sarà sostituito quello di emerito. Questi titoli sono accordati dal Re, o con approvazione del Re, dai rispettivi Consigli accademici.

Art. 67.

I richiami che potessero levarsi contro gl'insegnanti incaricati saranno portati dinanzi al ministro, il quale, sentito il Consiglio per l'istruzione industriale e commerciale, prenderà i provvedimenti opportuni.

Art. 68.

Non possono essere ammessi ai concorsi nè eletti a far parte dei corpi accademici, nè comecchessia chiamati od autorizzati ad insegnare e dovranno in ogni caso cessare immediatamente dalle funzioni che esercitano coloro che avranno riportato condanne alle pene di cui all'art. 20, capo II, n. 1, delle disposizioni esecutive del Codice penale vigente, a meno che non sia intervenuta o non intervenga un'amnistia in loro favore, la quale non potrà invocarsi a favore dei condannati ad una pena qualunque per falso, furto, truffa od attentato ai costumi, benchè non andasse congiunta a questa pena nè l'interdizione nè la sospensione dall'esercizio di pubblici uffizi. Lo stato di fallimento dichiarato doloso produrrà la stessa incapacità delle pene precitate.

Art. 69.

L'insegnante può essere collocato in aspettativa per causa di provata infermità o per giustificati motivi di famiglia o per servizio militare; nei due ultimi casi non ha diritto ad alcuna parte di stipendio.

L'aspettativa per infermità può essere disposta anche d'ufficio su proposta del Consiglio per l'istruzione industriale e commerciale e sulla base di prove raccolte dal Ministero.

L'aspettativa per ragioni di famiglia può essere negata o revocata, sempre che ciò sia richiesto da motivi di servizio.

L'insegnante chiamato sotto le armi per servizio temporaneo è considerato in congedo, purchè l'assenza non duri oltre i quattro mesi; per il tempo eccedente i quattro mesi viene collocato in aspettativa.

L'insegnante in congedo per servizio militare conserva lo stipendio per i primi due mesi soltanto.

Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non è computato agli effetti degli aumenti quinquennali.

In caso di guerra l'insegnante sotto le armi si considera ad ogni effetto come in congedo.

Art. 70.

Agli insegnanti posti in aspettativa per motivi di salute sarà conceduto un assegno non maggiore della metà, nè minore del terzo dello stipendio, se conteranno dieci o più anni di servizio e non maggiore di un terzo, nè minore del quarto se conteranno meno di dieci anni.

Art. 71.

Per cause gravi, il Ministero può concedere agli insegnanti con-

gedi straordinari non eccedenti complessivamente un mese per ciascun anno scolastico.

Durante il congedo concesso entro i limiti indicati, l'insegnante non uscirà dall'attività di servizio e ne conserverà lo stipendio.

CAPO VIII.

Degli studenti e degli uditori

Art. 72.

È studente o uditore in un Istituto superiore commerciale chi vi sia inscritto con l'una o l'altra qualità.

Le donne sono ammesse all'Istituto nelle categorie degli studenti e degli uditori alle stesse condizioni.

Art. 73.

Per immatricolarsi studente è necessario presentarne domanda al direttore. In essa, oltre il nome dello studente e dei suoi genitori dovrà essere notato:

a) il luogo di nascita;

b) la residenza della famiglia;

c) l'abitazione dello studente nella città.

La domanda dovrà essere inoltre corredata dai seguenti documenti:

1° la fede di nascita;

2° il titolo di studi secondari richiesto dall'articolo 6 della legge;

3° la quietanza del pagamento della tassa d'immatricolazione e della prima rata almeno della tassa annua d'iscrizione.

Può essere consentito, specialmente per i giovani che conseguono la licenza nella sessione autunnale di esami, che in luogo del diploma originale sia presentato un certificato provvisorio. Questo certificato però dev'essere sostituito nel corso dell'anno col diploma originale, il quale in nessun caso potrà essere restituito prima della fine del corso.

Art. 74.

L'uditore è dispensato dal presentare il documento indicato dal n. 2 dell'articolo precedente.

Gli studi fatti dall'uditore non hanno alcun valore e non potranno essere convalidati per ottenere i gradi accademici, neppure dopo il conseguimento del titolo di studi secondari richiesto per la ammissione ai corsi in qualità di studente.

Art. 75.

Gli stranieri e gli italiani non regnicoli e quei figli di cittadini italiani i quali abbiano dovuto compiere all'estero il corso di studi secondari potranno essere ammessi ai corsi negli Istituti superiori di studi commerciali, purchè, a giudizio del Consiglio per l'istruzione industriale e commerciale, sia provato che il diploma di studi secondari dà il diritto, nel paese ove li hanno seguiti, ad essere iscritti come studenti negli Istituti superiori legalmente costituiti.

Sono pure ammessi i giovani licenziati da una scuola italiana all'estero che, a giudizio del Consiglio per l'istruzione industriale e commerciale, siano ritenuti capaci di seguire con profitto gli studi nelle scuole o negli Istituti superiori di studi commerciali.

In entrambi i casi dovrà essere udito il parere del Consiglio accademico dell'Istituto nel quale l'aspirante chiede di essere immatricolato.

Art. 76.

Le domande tutte di studenti, di uditori e di aspiranti a diplomi devono essere dirette al direttore dell'Istituto.

Il direttore provvede sulle domande che non contraddicono in alcun modo alle leggi ed ai regolamenti vigenti, comunica al Consiglio accademico quelle per le quali sia dubbio il provvedimento o sulle quali sia prescritto il giudizio del predetto Consiglio e trasmette al Ministero quelle per le quali occorra il parere del Consiglio o della Giunta del Consiglio per l'istruzione o sia comunque necessaria la risoluzione del ministro.

Il Consiglio accademico esamina le domande che gli vengono trasmesse, e delibera separatamente su ciascuna di esse, motivando la risoluzione.

Art. 77.

Lo studente può appellare dalla deliberazione del Consiglio accademico al ministro.

Art. 78.

La domanda dell'immatricolazione e dell'iscrizione agli anni di corso deve essere presentata fra il 1° agosto ed il 5 novembre. Solo per giustificati motivi, da riconoscersi dal direttore, potrà l'immatricolazione e l'iscrizione concedersi fino al 30 novembre.

Art. 79.

È vietata l'iscrizione contemporanea a diversi istituti d'istruzione superiore.

La iscrizione presa in contravvenzione alla presente norma sarà annullata ed i titoli eventualmente conseguiti in dipendenza di essa resteranno privi di ogni valore.

Art. 80.

Giorno per giorno sarà affissa all'albo dell'Istituto la lista dei nomi degli studenti e degli uditori, le domande dei quali saranno state trovate in regola.

Gli studenti il cui nome sarà stato iscritto in questa lista, dovranno presentarsi in segreteria per ritirare il libretto d'iscrizione, il quale, rilasciato all'atto dell'immatricolazione, vale per l'intero corso di studi.

Art. 81.

Il libretto d'iscrizione porta la firma del direttore dell'Istituto e del capo della segreteria con la data in cui viene rilasciato e col sigillo dell'Istituto.

Esso contiene inoltre il nome dello studente, quello degli insegnanti di cui seguirà i corsi e il titolo di tali corsi.

Il libretto dev'essere riconsegnato alla segreteria non più tardi di un mese dall'apertura dei corsi, firmato dagli insegnanti dei quali lo studente deve seguire i corsi.

Art. 82.

La segreteria trascrive nel registro della carriera scolastica il libretto di iscrizione, che poi restituisce allo studente.

Nella prima quindicina di giugno gli insegnanti certificano con le loro firme nel libretto la frequenza dello studente ai corsi, e lo studente riporta il libretto alla segreteria, la quale vi attesta il pagamento delle varie tasse e soprattasse o l'ottenuta dispensa, e vi registra poi l'esito degli esami sostenuti.

Art. 83.

Allo studente è data una tessera di riconoscimento con fotografia da lui stesso fornita. La tessera avrà la durata dell'immatricolazione. Tuttavia lo studente deve, al cominciare di ogni anno scolastico, e non più tardi di un mese dall'apertura dell'anno stesso, presentarla alla segreteria, che vi appone la data per accertare che il giovane continua ad essere immatricolato.

Art. 84.

Gli uditori non ricevono libretto nè tessera, ma soltanto un certificato della loro iscrizione ai corsi singoli.

Art. 85.

La segreteria tiene due registri, uno per gli studenti, l'altro per

gli uditori e forma per ogni corso d'insegnamento l'elenco degli studenti che vi sono iscritti.

Ciascun insegnante ha diritto di ispezionare in ogni tempo l'elenco dei propri iscritti e di farsene rilasciare copia.

Art. 86.

Lo studente deve prendere, ogni anno, iscrizione alle materie prescritte.

L'anno scolastico non è valido se lo studente non ha ottenuto l'attestazione di frequenza in tutte le materie.

Art. 87.

Lo studente può passare liberamente ad altro Istituto entro i primi due mesi dell'anno scolastico.

Trascorso il detto termine il direttore può accordare il congedo, quando ritenga giustificata la domanda.

Il passaggio è chiesto con domanda al direttore dell'Istituto che s'intende lasciare; questi, accogliendola, ne informa il direttore dell'Istituto prescelto e gli invia la copia conforme dello stato della carriera scolastica dello studente.

Chi ha fatto passaggio ad altro Istituto, non può ritornare a quello abbandonato se non quando sia trascorso un anno scolastico, salvo che il direttore dell'Istituto che si abbandona, non disponga altrimenti per gravi motivi.

Il passaggio non importa, in verun caso, nuovo pagamento della tassa di immatricolazione.

Art. 88.

I laureati da una delle Facoltà o Istituti universitari contemplati dalle vigenti leggi universitarie potranno essere iscritti al 2° anno del corso per il conseguimento della laurea, ma debbono superare gli esami su tutte le materie, per le quali non abbiano già adempiuto tale obbligo durante gli studi universitari.

In nessun caso l'abbreviazione di corso potrà consentirsi ai provenienti da Istituti privati non sottoposti alla vigilanza didattica e amministrativa del Ministero.

CAPO IX.

Delle tasse scolastiche

—

Art. 89.

Le tasse scolastiche, di cui all'art. 3 della legge, sono stabilite dagli statuti dei singoli Istituti entro i seguenti limiti massimi:

1° tassa di immatricolazione: L. 75;
2° tassa di iscrizione annuale: L. 250;
3° soprattassa annuale per gli esami speciali: L. 20;
4° soprattassa per ogni esame fallito: L. 10;
5° soprattassa per gli esami di laurea: L. 100;
6° tassa per il rilascio del diploma: L. 10;
7° tassa di frequenza annua per ciascuna materia per gli uditori a corsi speciali: L. 30.

Art. 90.

Gli studenti, i quali dopo aver compiuti tutti gli anni di studio prescritti per le singole lauree, o diplomi, e aver presa regolare iscrizione a tutti i singoli corsi, non si trovino in condizione di poter conseguire il grado accademico, al quale aspirano, non sono tenuti a pagare la tassa d'iscrizione ogni altro anno sino al conseguimento della laurea o del diploma, a meno che non rinnovino la iscrizione a uno o più corsi.

Art. 91.

Chi interrompe o abbandona per qualsiasi motivo lo studio, non ha alcun diritto alla restituzione delle tasse pagate.

Art. 92.

Lo studente o uditore, che non sia in regola col pagamento delle tasse, non può, in nessun modo o per nessuna ragione, essere ammesso agli esami nè gli può essere rilasciato alcun certificato della carriera scolastica.

Art. 93.

Gli studenti, che si siano segnalati per il profitto negli studi comprovato dal risultato degli esami, qualora versino in condizioni economiche disagiate, possono ottenere dispensa totale o parziale dal pagamento delle tasse e soprattasse universitarie, nei casi e sotto le condizioni stabilite negli articoli seguenti.

Art. 94.

Allo studente di disagiata condizione domestica che, nell'insieme delle prove pel conseguimento del titolo didattico di ammissione all'Istituto abbia riportato in complesso nove decimi dei punti, può essere accordata la dispensa totale dalla tassa d'immatricolazione, dalla tassa d'iscrizione e dalla soprattassa di esame per il primo anno.

Può essergli accordata la dispensa da metà delle dette tasse e soprattasse, quando nell'insieme delle prove anzidette abbia riportato in complesso otto decimi dei punti.

Lo studente, che abbia conseguito il titolo didattico di ammissione all'Istituto con dispensa totale o parziale dagli esami, deve provare di avere ottenuto la media anzidetta di nove decimi o di otto decimi nell'insieme delle classificazioni che tengono luogo di esame, o nell'insieme delle classificazioni e degli esami dati per poter aspirare alla dispensa di cui sopra.

Art. 95.

I laureati o diplomati, che si inscrivono pel conseguimento della laurea negli Istituti superiori di studi commerciali, potranno ottenere la dispensa dalla tassa di immatricolazione e da quella d'iscrizione e dalla soprattassa di esame per l'anno di corso al quale si iscrivono, quando, oltre alla disagiata condizione domestica, provino di aver ottenuto, nel complesso dell'esame di laurea o di diploma e di tutti gli esami speciali dell'ultimo biennio di corso da essi seguito, la media di nove o di otto decimi, secondo che aspirino alla dispensa totale o parziale.

Art. 96.

Negli anni scolastici successivi al primo lo studente può ottenere eguali dispense, quando abbia superato tutti gli esami speciali sulle materie prescritte per l'anno precedente, conseguendo una media di nove decimi e non meno di otto decimi in ciascun esame, se aspira alla dispensa totale, e un minimo di otto decimi in ciascun esame, se aspira alla dispensa parziale.

Art. 97.

La dispensa totale o parziale dalla tassa d'iscrizione annuale comprende anche quella dalla soprattassa di esame.

Art. 98.

La dispensa totale o parziale dal pagamento della soprattassa per l'esame di laurea o di diploma può concedersi allo studente che, negli esami sulle materie dell'ultimo anno di corso, abbia conseguito le votazioni che si richiedono per la dispensa totale o parziale dalle tasse degli anni di corso successivi al primo.

La dispensa totale o parziale dal pagamento della tassa di diploma può concedersi allo studente che abbia riportato i nove o gli otto decimi nell'esame di laurea o di diploma.

Art. 99.

La dispensa dalle tasse o soprattasse non può concedersi allo studente al quale nel corso dell'anno sia stata inflitta una pena disciplinare, o che, essendosi presentato ad un esame, sia stato riprovato o siasi ritirato.

Art. 100.

La domanda di dispensa dal pagamento totale o parziale delle

tasse e soprattasse del primo anno deve presentarsi al direttore insieme con la domanda d'immatricolazione.

Per gli anni successivi al primo, tali domande devono essere presentate al direttore insieme con quella d'iscrizione.

Le domande per la dispensa totale o parziale dal pagamento della soprattassa per l'esame di laurea o di diploma devono essere presentate al direttore dopo superati gli esami speciali dell'ultimo anno, e quelle per la dispensa totale o parziale dal pagamento della tassa di diploma subito dopo superato l'esame relativo.

Art. 101.

Alla domanda di dispensa totale o parziale lo studente deve unire un attestato della Giunta del Comune in cui la sua famiglia ha domicilio, ed uno dell'agente delle imposte, che certifichino lo stato della sua famiglia e provino le condizioni disagiate di essa.

Il certificato della Giunta municipale dovrà constare di precise e categoriche risposte a domande formulate dal Consiglio accademico e per le quali la segreteria rilascerà gratuitamente i relativi moduli. La Giunta municipale aggiungerà nel certificato tutte quelle maggiori notizie, anche se non richieste specificatamente nel modulo, che possano essere atte a far valutare più esattamente le condizioni di fortuna della famiglia del richiedente.

Art. 102.

Il Consiglio accademico, presi in esame i documenti, può richiedere, ove lo creda necessario, ulteriori informazioni alle autorità governative, e decide sulle domande caso per caso, tenendo conto del numero dei figli che la famiglia contemporaneamente fa istruire in Istituti governativi o pareggiati, nei quali si paghino tasse scolastiche, e di tutte le altre condizioni, che possano determinare il grado di agiatezza della famiglia.

Gli atti delle dispense proposte debbono essere rimessi al Consiglio d'amministrazione e di vigilanza.

Art. 103.

Coloro che, in seguito a studi fatti all'estero ottengano la iscrizione ad uno degli Istituti, devono pagare la tassa d'immatricolazione e quella dell'anno di corso al quale si inscrivono, e non possono aspirare a dispensa dalle tasse e soprattasse che per gli anni seguenti.

Art. 104.

Per coloro che fanno passaggio da uno ad altro Istituto le tasse d'iscrizione pagate per il primo nell'anno in cui ha luogo il passaggio, sono computate per quelle dell'anno al quale si iscrivono nel secondo, quando il passaggio abbia luogo non oltre il mese di gennaio, salvo a pagare la differenza quando le tasse per il secondo Istituto siano maggiori. Anche per la tassa d'immatricolazione deve pagarsi la differenza, se essa è maggiore nell'Istituto al quale lo studente fa passaggio.

In nessun caso è ammessa la restituzione della differenza delle tasse pagate, quando queste siano minori nell'Istituto a cui si fa passaggio.

Art. 105.

Gli studenti provenienti dalle Università sono obbligati a versare la tassa d'immatricolazione, se dal foglio di congedo risulta che essi non l'hanno pagata nelle Università; o debbono versare la differenza se l'hanno pagata in misura inferiore a quella prescritta per l'Istituto nel quale si chiede la iscrizione.

Art. 106.

Per ogni certificato, copia od estratto di atti e registri, di cui si faccia domanda alla segreteria, si deve pagare all'Istituto lira una e mezza, non compreso il costo della carta bollata o della corrispondente marca.

È abolito ogni altro diritto.

CAPO X.

Degli esami

Art. 107.

Negli Istituti superiori di studi commerciali si danno esami speciali ed esami di laurea.

Gli esami si danno in due sessioni, la prima incomincia il 16 giugno, la seconda il 16 ottobre.

È vietata ogni altra sessione.

Art. 108.

In ogni sessione per ogni esame orale si fanno due appelli in giorni diversi non consecutivi; l'iscritto che sia stato riprovato o che siasi ritirato non può presentarsi che nella sessione successiva.

Gli esami su materie nelle quali siasi fallita la prova si sostengono nell'Istituto dove furono dati la prima volta, salvo impedimento da accertarsi dal direttore dell'Istituto, sentito il professore della materia.

Art. 109.

Gli esami speciali si danno alla fine di ogni anno anche per le materie ripartite in più anni.

Art. 110.

Non può presentarsi all'esame lo studente che non abbia ottenuto, alla fine dell'anno scolastico, l'attestazione di frequenza alla disciplina cui l'esame si riferisce.

Egli deve farne domanda ogni anno scolastico entro il termine che sarà fissato dal direttore, allegando la ricevuta del pagamento della soprattassa d'esame.

Art. 111.

L'esame di banco modello può essere esclusivamente scritto.

L'esame di merceologia può essere accompagnato da esperimenti.

Gli esami sulle lingue moderne sono scritti ed orali. Non può essere ammesso alla prova orale chi non abbia ottenuto almeno 5 punti nella prova scritta.

Lo studente, ammesso all'esame orale, che cada in questo, deve ripetere anche la prova scritta.

Gli esami su tutte le altre materie sono orali.

Art. 112.

Lo studente che non abbia superati gli esami sulle materie propedeutiche, non può essere ammesso a sostenere l'esame su quelle materie che presuppongono la conoscenza delle prime.

Art. 113.

Le Commissioni per gli esami speciali sono composte di tre membri ciascuna. Uno di essi è il professore della disciplina, o chi in sua assenza viene dal Consiglio accademico delegato a supplirlo; gli altri due sono nominati dal direttore, su proposta del Consiglio accademico.

La Commissione è presieduta dal professore della materia o da chi in sua assenza è dal Consiglio accademico delegato a supplirlo.

Gli assistenti non possono far parte delle Commissioni a cui partecipi il professore dal quale dipendono.

Art. 114.

Gli esami di laurea si danno nelle due sessioni in giorni fissati dal Consiglio accademico.

Chi sia stato respinto non potrà ripresentarsi prima di tre mesi e, nel caso di una ulteriore disapprovazione, non prima di sei mesi da quest'ultima.

Non è concesso di presentarsi all'esame di laurea più di tre volte

Art. 115.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve:

a) avere frequentato i corsi per il numero d'anni prescritti;

b) avere ottenuto l'approvazione negli esami speciali di tutte le materie prescritte come obbligatorie per il conseguimento del grado cui aspira;

c) aver pagato la prescritta soprattassa.

Art. 116.

L'esame di laurea consiste:

a) nella presentazione di una dissertazione, in tre copie, scritta liberamente dal candidato sopra un tema da lui scelto fra le materie indicate ai numeri 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 dell'art. 9 della legge;

b) in una disputa sulla detta dissertazione;

c) in una discussione sopra due tesi liberamente scelte dal candidato nelle materie professate nell'Istituto, esclusa quella a cui si riferisce la dissertazione;

d) in una o più prove pratiche, quando si tratti di materie d'indole sperimentale.

La segreteria riceve dal candidato la dissertazione di laurea, e, dopo avere accertata la regolarità della iscrizione di lui, la trasmette al direttore. Tali dissertazioni dovranno essere conservate nell'archivio della segreteria, tranne le tavole illustrative, che potranno essere restituite provvisoriamente al candidato, qualora intenda di pubblicarle.

Art. 117.

Ogni Commissione per gli esami di laurea è composta di undici membri compreso il direttore, che ne ha la presidenza. Sei dei componenti la Commissione sono scelti dal Consiglio accademico tra i professori dell'Istituto; gli altri quattro sono nominati dal direttore sulla proposta del Consiglio accademico fra i professori emeriti ed onorari dell'Istituto, fra i professori ordinari e straordinari delle RR. Università, tra i dottori aggregati ed i liberi docenti, ed anche tra altre persone estranee.

La Commissione potrà però essere costituita da un numero di membri minore di undici ma non mai inferiore a sette, dei quali non meno di cinque saranno professori dell'Istituto.

Art. 118.

Terminata la discussione ed esaurite le prove pratiche di cui all'art. 120, la Commissione procede alla votazione secondo le norme prescritte dall'art. 124.

Art. 119.

Gli uditori possono chiedere di sostenere esami speciali sulle materie dei corsi cui si siano iscritti. L'esame vien sostenuto innanzi al solo professore della materia che a tal uopo dispone di dieci punti.

Art. 120.

Tutti gli esami, sia degli studenti, sia degli uditori, sono pubblici.

Terminato l'esame ed allontanati il candidato ed il pubblico, la Commissione delibera prima sull'approvazione, poi sui punti di merito.

Ogni membro della Commissione dispone di dieci punti.

Il voto di semplice idoneità è indicato con sei decimi del totale dei punti di cui la Commissione dispone.

È approvato a pieni voti legali colui che ottiene i nove decimi dei punti.

In caso di pieni voti assoluti, la Commissione discute sulla convenienza di accordare la lode, che deve essere approvata all'unanimità.

Art. 121.

I RR. Istituti superiori di studi commerciali conferiscono soltanto la laurea dottorale in studi commerciali.

Per i corsi aggregati ai fondamentali di cui all'art. 13 della legge saranno rilasciati certificati di studio per ciascuna delle discipline in cui lo studente ha superato l'esame.

Art. 122.

I diplomi di laurea sono rilasciati dal direttore in nome del Re, e portano anche la firma del presidente del Consiglio d'amministrazione e del segretario.

I diplomi di laurea non contengono indicazioni dei voti conseguiti; ma quando al candidato sia stata concessa la lode, se ne fa in essi speciale menzione.

Art. 123.

I Consigli di amministrazione dovranno assegnare ai membri delle Commissioni esaminatrici una propina per gli esami speciali entro i limiti del fondo per tasse di esami ed una propina per gli esami di laurea nel rapporto di 7|10 delle tasse pagate per tale esame.

CAPO XI.

Della disciplina negli Istituti

Art. 124.

La giurisdizione disciplinare spetta, secondo i casi, al direttore, ed al Consiglio accademico, e non si estende fuori della cerchia degli stabilimenti di cui si compone l'Istituto.

Art. 125.

Le pene che le autorità possono pronunciare, al fine di mantenere la disciplina scolastica, sono le seguenti:

1° l'ammonizione;

2° la censura;

3° l'interdizione temporaria da uno a più corsi;

4° la sospensione dagli esami;

5° l'esclusione temporanea dall'Istituto.

L'ammonizione viene fatta verbalmente dal direttore.

La censura è data dal Consiglio accademico.

I motivi pei quali venne data la censura saranno comunicati ai parenti o al tutore dello studente.

L'applicazione delle pene di terzo, quarto e quinto grado viene fatta anche dal Consiglio accademico sentiti gli incolpati nei loro mezzi di difesa.

Il Consiglio accademico, convocato per l'esercizio di funzioni disciplinari, sente la lettura dell'atto di accusa e dei documenti comunicati e trasmessi dal direttore, e vota per il grado di pena con voto palese.

Delle pene disciplinari di terzo, quarto e quinto grado verrà mandata comunicazione a tutti gli Istituti.

La pena della interdizione temporaria da uno o più corsi, quando si estende oltre il periodo di tre mesi, annulla l'iscrizione dello studente a tali corsi.

Art. 126.

Lo studente può, dal giudizio della autorità accademica, nel caso gli sia applicata la pena della sospensione o dell'esclusione temporanea dall'Istituto appellare al ministro, il quale provvede, sentita la Giunta del Consiglio per l'istruzione industriale e commerciale.

Durante l'appello l'applicazione della pena non è sospesa.

Sarà rifiutata in qualunque Istituto la iscrizione a coloro che si troveranno sotto il peso della terza, quarta e quinta delle anzidette pene.

Art. 127.

Quando in un corso succedano disordini che impediscano di far lezione, il direttore, in seguito a domanda del professore, dichiara interdetto il corso per tutti coloro che non vi siano regolarmente inscritti o lo dichiara senz'altro chiuso.

Il ministro giudicherà quanto la chiusura debba continuare, e se sia il caso di sospendere gli esami per la fine dell'anno scolastico.

In caso di gravi disordini, il direttore potrà d'urgenza chiudere, l'Istituto, sospendere tutti o alcuni corsi ove i disordini si sono manifestati.

Sarà obbligo del direttore e del Consiglio accademico di accor-

darsi coll'autorità politica per ristabilire l'ordine turbato ogni qual volta gli altri mezzi non valgano a ristabilirlo.

Quando la sospensione dei corsi singoli o dei corsi complessivi e del cominciamento della prima sessione di esami viene determinata da disordini, i termini di chiusura delle lezioni vengono prorogati per un periodo di tempo eguale a quello della sospensione medesima.

Non sarà valido, e dovrà essere ripetuto in un altro anno (e gli studenti dovranno riprendere l'iscrizione, per poter sostenere l'esame), ogni corso per il quale a cagione di assenza o di tumulti degli studenti, il professore non abbia potuto fare il numero delle lezioni prescritte dall'articolo 46 del presente regolamento.

Art. 128.

L'insegnante si accerterà della diligenza dello studente nel modo che crederà migliore.

Avrà poi diritto o dovere di assicurarsi, possibilmente, del profitto con esercizi e con interrogazioni nella misara e nel modo che crederà migliore.

Art. 129.

Gli studenti non potranno tenere adunanze nel recinto degli stabilimenti dell'Istituto.

CAPO XII.

Della segreteria e dell'amministrazione

Art. 130.

Ogni Istituto ha una segreteria. Il capo della segreteria regola e dirige il lavoro interno secondo gli ordini del direttore dell'Istituto, invigila su tutto il personale di segreteria e su quello di servizio.

Art. 131.

All'impiegato della segreteria, incaricato delle funzioni di economo, è corrisposta una retribuzione annua da fissarsi dal Consiglio d'amministrazione. L'economo deve prestare cauzione nella misura e nel modo che saranno determinati dal Consiglio d'amministrazione.

La cauzione non dev'essere inferiore a lire mille. Essa dev'essere versata, entro tre mesi dalla nomina, alla Cassa depositi e prestiti, in numerario o in titoli dello Stato o riconosciuti dallo Stato.

Art. 132.

La gestione finanziaria negli Istituti superiori di studi commerciali comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Art. 133.

Il servizio di cassa dei singoli Istituti è affidato ad un Istituto di emissione o di credito locale scelto dal Consiglio di amministrazione, ed approvato dal ministro. Al detto Istituto debbono essere versati direttamente dal Ministero e dagli altri enti i contributi annuali, i sussidi eventuali destinati all'Istituto, come pure tutti gli altri proventi non appena riscossi. Gli studenti verseranno direttamente all'Istituto stesso le tasse scolastiche.

Di tutte le somme delle quali riceverà il versamento, l'Istituto rilascierà quietanza staccata da un bollettario a matrice fornito dalla scuola.

Art. 134.

Il bilancio preventivo, deliberato dal Consiglio d'amministrazione, deve essere inviato al Ministero per l'approvazione, non oltre il 30 novembre

Al bilancio preventivo dev'essere unita copia del verbale di deliberazione ed una giustificazione delle differenze di stanziamenti in rapporto all'esercizio precedente.

Il conto consuntivo corredato delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e di tutti i documenti giustificativi dev'essere inviato non oltre il mese di marzo al Ministero, il quale lo comunicherà alla Corte dei conti.

Al conto consuntivo devono essere uniti:

a) la copia del conto corrente esistente presso l'Istituto cui è affidato il servizio di Cassa, tale copia deve essere munita del visto del direttore dell'Istituto predetto;

b) le matrici dei bollettari di cui al precedente articolo 133;

c) il rendiconto dell'economo per le anticipazioni avute a norma dell'articolo 136, con i relativi documenti giustificativi delle spese;

d) uno stato riassuntivo dei beni mobili e immobili di pertinenza della scuola, desunto dalle variazioni avvenute nella consistenza degli inventari e distinte per consegnatari.

In caso di ritardo alla presentazione dei bilanci e dei rendiconti annuali il Ministero farà procedere di ufficio alla compilazione di tali documenti.

Le spese all'uopo occorrenti sono a carico del bilancio dell'Istituto, salvo rivalsa verso i responsabili del ritardo.

Le spese debbono essere rigorosamente contenute nei limiti degli stanziamenti dei rispettivi capitoli del bilancio. Qualsiasi modificazione al bilancio o agli stanziamenti dei singoli capitoli deve essere preventivamente approvata dal Ministero.

Art. 135.

Tutti i pagamenti sono effettuati a mezzo di mandati staccati da un libro a matrice e firmati dal presidente del Consiglio d'amministrazione o da un suo delegato e dal direttore dell'Istituto.

Art. 136.

Per far fronte al pagamento delle minute spese il Consiglio di amministrazione dispone per una anticipazione di non oltre trecento lire al segretario economo nella misura che reputa necessaria.

L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto e dei relativi documenti.

Alla fine dell'esercizio finanziario il segretario economo versa all'Istituto che fa il servizio di Cassa la somma residua ed unisce la relativa ricevuta al rendiconto finale.

Art. 137.

Gli Istituti non possono procedere ad acquisti di immobili nè possono accettare donazioni, lasciti o legati, se non sieno debitamente autorizzati a termini delle vigenti leggi.

Gli investimenti di capitali, le eventuali alienazioni di immobili e di titoli e le operazioni di mutuo debbono essere sottoposte alla approvazione preventiva del Ministero.

Art. 138.

L'ufficio di segreteria dovrà tenere in regola tutti i registri di contabilità finanziaria e patrimoniale sia riassuntivi, sia elementari, compresi gli inventari dei beni immobili e mobili che possono essere necessari per la gestione amministrativa ed economica dell'Istituto.

Art. 139.

I beni mobili ed immobili devono essere assicurati contro i danni dell'incendio.

Art. 140.

Le ispezioni periodiche, di cui all'art. 7, ultimo comma, della legge sono due per ogni anno. Esse saranno fatte in epoche diverse da ispettori del Ministero o da ispettori di ragioneria del Ministero del tesoro.

Art. 141.

È titolo d'ammissione ai concorsi per vice-segretario negli Istituti superiori commerciali la licenza dal liceo o dall'Istituto tecnico o quella dalla scuola di commercio di 3° grado.

Per i concorsi ai posti di applicato è titolo di ammissione la licenza ginnasiale o tecnica o quella da una scuola di commercio di 2° grado.

Art. 142.

L'esame di concorso consiste:

Per i vice-segretari:

in una prova scritta di diritto amministrativo;

in una prova scritta di ragioneria;

in prove orali sulle seguenti materie: elementi di diritto civile, di diritto amministrativo, ragioneria e legislazione scolastica.

Per gli applicati:

in una prova scritta di lingua italiana;

in una prova scritta di aritmetica, secondo il programma della licenza tecnica;

in una prova di calligrafia e di scrittura a macchina;

in prove orali su nozioni di diritto amministrativo.

Gli attuali applicati negli Istituti che abbiano conseguita la stabilità potranno aspirare ai posti di vice-segretario, indipendentemente dalle condizioni di cui all'art. 145, purchè vi sia il giudizio favorevole di una Commissione, nominata dal ministro caso per caso.

Art. 143.

Per i concorsi di cui all'articolo precedente la Commissione è composta di due funzionari del Ministero, di due professori insegnanti materie, di cui è oggetto l'esame di concorso, e di un rappresentante del Consiglio d'amministrazione dell'Istituto in cui è vacante il posto.

Art. 144.

I vice-segretari potranno essere promossi segretari, dopo un quinquennio di lodevole servizio, sentiti il Consiglio d'amministrazione ed il Consiglio accademico dell'Istituto, nel quale il posto è vacante.

Ove i vice segretari non siano giudicati meritevoli della promozione, il Consiglio d'amministrazione potrà proporre al ministro la apertura del concorso per il posto di segretario. Per tale concorso si applicano le norme degli articoli 146 e 147 del presente regolamento.

Art. 145.

Il personale di servizio con nomina definitiva sarà, a cura dell'Istituto, iscritto alla Cassa nazionale di previdenza (ramo assicurazione operaia) per tutto il tempo in cui resterà in servizio.

Art. 146.

I professori ordinari e straordinari e gl'impiegati amministrativi compresi nella tabella A della legge sono soggetti alle ritenute di cui alla legge 7 luglio 1876, n. 3312. In ogni mese l'Amministrazione della scuola dovrà provvedere al versamento alla sezione della R. tesoreria dell'importo complessivo delle ritenute medesime da imputarsi in conto entrate del tesoro.

CAPO XIII.

Disposizioni speciali per la scuola di Venezia

—

Art. 147.

A norma e per gli effetti degli articoli 1 e 9 della legge 20 marzo 1913, n. 268, la Scuola superiore di commercio di Venezia comprende, oltre alla sezione di commercio, le seguenti altre sezioni:

1° sezione consolare, che prepara gli allievi i quali intendono di dedicarsi alla carriera dei consolati;

2° sezione magistrale di economia e diritto;

3° sezione magistrale di computisteria e ragioneria;

4° sezione magistrale di lingue straniere le quali abilitano rispettivamente all'insegnamento del diritto e dell'economia politica, della computisteria e della ragioneria e delle lingue francese, tedesca e inglese nelle scuole di commercio di 3° grado, negli Istituti tecnici e nei licei moderni.

Art. 148.

Quando un insegnamento fondamentale è comune alla sezione di commercio o a più sezioni speciali, è impartito di regola alle diverse classi riunite.

Quando però una determinata disciplina deve avere una trattazione scientifica affatto diversa secondo i fini particolari di ciascuna sezione, le diverse cattedre sono considerate come affini, danno luogo a corsi totalmente o parzialmente diversi e possono essere conferite anche per incarico.

Art. 149.

Nella sezione consolare le materie fondamentali sono le seguenti:

Comuni alla sezione di commercio:

1. Istituzioni di diritto privato.
2. Diritto commerciale e marittimo: diritto industriale.
3. Istituzioni di diritto pubblico: diritto internazionale.
4. Economia politica, scienza delle finanze e diritto finanziario.
5. Statistica metodologica, demografia, statistica economica.
6. Politica commerciale e legislazione doganale.
7. Computisteria e ragioneria generale. Ragioneria applicata.
8. Merceologia.
9. Geografia commerciale. Storia del commercio.
10. Lingua francese.
11. Lingua inglese.
12. Lingua tedesca.
13. Lingua spagnuola.

Comuni alla sezione magistrale di economia e di diritto:

14. Diritto civile.
15. Diritto costituzionale e amministrativo (diritto pubblico interno). Corso speciale.
16. Economia politica (corso speciale).
17. Scienza delle finanze (corso speciale).
18. Diritto e procedura penale.
19. Procedura civile.

Materie proprie della sezione:

20. Diritto internazionale (corso speciale).
21. Storia politica e diplomatica.
22. Lingua francese (corso speciale).

Art. 150.

Nella sezione magistrale di economia e di diritto le materie fondamentali sono le seguenti:

Comuni alla sezione di commercio:

1. Istituzioni di diritto privato.
2. Diritto commerciale e marittimo. Diritto industriale.
3. Istituzioni di diritto pubblico. Diritto internazionale.
4. Economia politica, scienza delle finanze, diritto finanziario.
5. Statistica metodologica, demografia e statistica economica.
6. Politica commerciale e legislazione doganale.
7. Computisteria e ragioneria generale: ragioneria applicata.
8. Geografia commerciale. Storia del commercio.
9. Lingua francese.
10. Lingua inglese.
11. Lingua tedesca.
12. Lingua spagnuola.

Comuni alla sezione consolare:

13. Diritto internazionale (corso speciale).
14. Storia politica e diplomatica.

Comuni alla sezione magistrale di ragioneria:

15. Contabilità di Stato.
16. Matematica (corso speciale).

Materie proprie della sezione:

17. Economia politica (corso speciale).

18. Scienza delle finanze (corso speciale).
19. Statistica (corso speciale).
20. Diritto civile.
21. Diritto costituzionale e amministrativo (diritto pubblico interno, corso speciale).
22. Diritto e procedura penale.
23. Procedura civile.
Esercizi didattici.

Art. 151.

Nella sezione magistrale di computisteria e ragioneria le materie fondamentali sono le seguenti:

Comuni alla sezione di commercio:
1. Istituzioni di diritto privato.
2. Diritto commerciale e marittimo. Diritto industriale.
3. Istituzioni di diritto pubblico. Diritto internazionale.
4. Economia politica. Scienza delle finanze. Diritto finanziario.
5. Statistica metodologica: demografia, statistica economica.
6. Banco modello.
7. Politica commerciale e legislazione doganale.
8. Computisteria e ragioneria generale. Ragioneria applicata.
9. Matematica finanziaria.
10. Lingua françese.
11. Lingua inglese.
12. Lingua tedesca.
13. Lingua spagnuola.

Comuni alla sezione magistrale di economia e di diritto:
14. Economia politica (corso speciale).
15. Scienza delle finanze (corso speciale).
16. Diritto costituzionale e amministrativo (diritto pubblico interno) corso speciale.

Materie proprie della sezione:
17. Procedura civile.
18. Ragioneria generale e applicata.
19. Contabilità di Stato.
20. Banco modello.
21. Matematica (corso speciale).
Esercizi didattici.

Art. 152.

Nella sezione magistrale di lingue straniere le materie fondamentali sono le seguenti:

Comuni alle altre sezioni nei primi tre anni:
1. Lingua francese.
2. Lingua inglese.
3. Lingua tedesca.
4. Lingua spagnuola.
5. Storia politica e diplomatica (comune alla sezione consolare).

Materie proprie della sezione:
6. Lingua e letteratura italiana.
7. Lingua e letteratura francese, o inglese, o tedesca, o spagnuola, secondo il diploma cui si aspira.
Esercizi didattici.

Art. 153.

Entro i limiti delle disponibilità del bilancio potranno essere istituiti nelle varie sezioni altri insegnamenti fondamentali ed a preferenza i seguenti:

1. Legislazione coloniale; storia delle colonie (per la sezione consolare).
2. Storia degli Istituti economici; legislazione coloniale (per la sezione magistrale di economia e diritto).
3. Storia della ragioneria (per la sezione magistrale di computisteria e ragioneria).
4. Grammatica e lessicologia latina; storia comparata delle letterature moderne (per la sezione magistrale di lingue straniere).

Art. 154.

Agli studenti che hanno seguiti i corsi e superati gli esami prescritti per ciascuna sezione, sarà conferito uno dei seguenti titoli:

1. Dottore in scienze applicate alla carriera consolare.
2. Dottore negli studi per l'insegnamento dell'economia e del diritto.
3. Dottore negli studi per l'insegnamento della ragioneria.
4. Laureato in lingue straniere.

Art. 155.

Ai sensi e per gli effetti dei Regi decreti 24 giugno 1883, n. 1547, e 26 agosto 1885, n. 3337, i dottori negli studi per l'insegnamento dell'economia e del diritto, della ragioneria e di lingue straniere possono aspirare ad uno dei diplomi di magistero con le norme e sotto le condizioni seguenti:

Il candidato dovrà dar prova di conoscere tutta la materia che intende insegnare, svolgendo a tal uopo i temi o rispondendo ai quesiti che la Commissione esaminatrice reputerà opportuno di proporgli.

La prova di esame sarà triplice e comprende una prova scritta, una prova espositiva ed una lezione pubblica, in giorni differenti che verranno assegnati dalla Commissione.

La Commissione esaminatrice, composta di cinque membri, sarà nominata dal Consiglio accademico per ciascuna materia su cui si debba sperimentare l'idoneità del candidato. Di essa fanno parte di diritto il professore della materia, il direttore della scuola, un delegato del Ministero di agricoltura ed un delegato del Ministero dell'istruzione.

Art. 156.

Per la prova in iscritto la Commissione formulerà quel numero di temi che stimerà opportuno. All'apertura dell'esame ne sarà data lettura al candidato, invitandolo ad estrarne a sorte uno, il quale verrà firmato dal presidente e consegnato in copia al candidato.

Se vi saranno più candidati, ciascuno estrarrà il proprio tema.

Art. 157.

Quando si tratti di materia, in cui la conoscenza di alcuna lingua straniera non costituisca il soggetto esclusivo dell'esame, ogni tema dovrà essere presentato in modo che il candidato si trovi tenuto a dar prova di conoscere quel tanto di francese, inglese e tedesco che sia necessario per intendere le opere scritte in siffatte lingue sulla materia dell'esame.

Art. 158.

I candidati avranno dodici ore di tempo per isvolgere il loro tema, saranno possibilmente collocati in camere distinte ed ogni comunicazione esterna sarà loro vietata.

Nessuna spiegazione o commento del tema può aggiungersi nè in iscritto, nè oralmente.

La Commissione indicherà se e quali libri potranno essere lasciati a disposizione del candidato.

Il lavoro eseguito verrà chiuso e suggellato in presenza del candidato ed affidato al direttore della scuola che lo consegnerà alla Commissione esaminatrice.

I candidati la cui prova scritta non sarà giudicata sufficiente non saranno ammessi alle prove successive.

Art. 159.

La prova orale si aggirerà:

a) su quelle interrogazioni ed obiezioni che i commissari crederanno di muovere sull'elaborato della prova in inscritto;

b) sulle risposte a due dei quesiti formulati dalla Commissione ed estratti a sorte dal candidato.

Art. 160.

Terminata la prova orale la Commissione deciderà se il candidato possa essere ammesso alla prova di pubblica lezione. In caso

affermativo, la Commissione ne assegnerà il giorno e l'ora con avviso da affiggersi all'albo dell'Istituto, o con altri mezzi che il direttore riterrà opportuni.

Art. 161.

Nel giorno destinato la Commissione si adunerà per formulare tre temi di lezione, fra i quali il candidato sceglierà uno a sorte.

Il candidato avrà quattro ore di tempo per prepararsi a svolgere il tema prescelto.

Art. 162.

Terminata la lezione, la Commissione esaminerà le prove date dal candidato e passerà alla votazione. Ogni commissario dispone di 10 punti.

Art. 163.

Al candidato che otterrà almeno i sei decimi dei punti di cui la Commissione dispone sarà conferito il diploma di abilitazione all'insegnamento di quelle discipline su cui ha superato l'esame.

Art. 164.

Coloro che sono provvisti della laurea in studi commerciali possono aspirare al conseguimento dei diplomi di magistero di economia e diritto e di ragioneria, a condizione che prendano iscrizione alle discipline che s'insegnano nel 4° anno del corso della rispettiva sezione e ne superino gli esami, e a condizione altresì che i suddetti laureati si sottopongano con esito favorevole agli esami suppletivi d'integrazione nelle discipline che formano obietto d'insegnamento fondamentale e obbligatorio nei precedenti anni scolastici della stessa sezione di magistero.

Art. 165.

Il diploma di abilitazione va soggetto ad una tassa di L. 100 da pagarsi agli uffici governativi. La soprattassa per gli esami di diploma è di L. 50 ed è ripartita fra i componenti le singole Commissioni.

Art. 166.

Lo studente può in qualunque anno del corso passare da una ad altra sezione dell'Istituto sotto le condizioni seguenti:

1° che ne faccia domanda non oltre il mese di gennaio;

2° che possegga i titoli prescritti per l'ammissione alla sezione cui intende far passaggio;

3° che il padre, la madre o il tutore vi consenta, se lo studente è minorenne.

Lo studente che passa da una sezione ad un'altra, deve essere iscritto al primo anno di corso di quella alla quale fa passaggio, qualunque sia l'anno in cui fosse giunto in quella che lascia.

Tuttavia se lo studente, all'atto di chiedere il passaggio, domanda una abbreviazione di corso, il Consiglio accademico può, tenuto conto delle materie già studiate, concedergli l'iscrizione ad uno degli anni di corso successivi al primo, purchè in ogni caso il suo corso di studi, sommati gli anni passati nella sezione anteriore, abbia almeno la durata richiesta per quella alla quale fa passaggio.

Il Consiglio accademico stabilirà anche le materie che lo studente il quale ha fatto passaggio, dovrà dare per il conseguimento del nuovo titolo di studio.

Analogamente sarà provveduto nei casi di domanda di passaggio degli studenti iscritti negli Istituti di Bari, Genova, Roma e Torino.

Art. 167.

La Cassa pensioni, già costituita nella R. scuola superiore di commercio di Venezia, a favore del corpo insegnante, degli impiegati e delle loro famiglie, continuerà a funzionare secondo le norme regolamentari per esse in vigore e conformemente alle leggi che disciplinano il conferimento delle pensioni e delle indennità agli impiegati civili dello Stato, fino a quando saranno esauriti gl'impegni assunti dalla scuola stessa, ai termini del suo statuto, verso il personale già in carica all'atto di promulgazione della legge.

Il personale, di cui al precedente comma, quando rinunci ai vantaggi che possono derivargli dal conferimento della pensione a carico dello Stato, è esonerato dal versamento delle corrispondenti ritenute.

CAPO XIV.

Disposizioni generali e transitorie

Art. 168.

Pubblicato il presente regolamento, i componenti delle Giunte di vigilanza o dei Consigli d'amministrazione degli Istituti e delle scuole superiori di studi commerciali decadono dal loro ufficio.

Essi tuttavia conservano la gestione e la responsabilità fino all'insediamento del nuovo Consiglio d'amministrazione e di vigilanza o di un commissario governativo.

Art. 169.

Gli enti interessati al mantenimento della scuola provvedono alla designazione dei loro rappresentanti nei Consigli d'amministrazione nei tre mesi successivi alla pubblicazione del presente regolamento.

In caso di ritardo il ministro provvede alla nomina di un commissario governativo che resta in carica fino alla regolare costituzione del Consiglio.

Art. 170.

Gli attuali direttori degli Istituti o scuole superiori di commercio, anche se abbiano conseguita la stabilità o la nomina a vita decadono dal loro ufficio, rimanendo in carica fino a che non si sarà provveduto alla direzione, secondo le norme del presente regolamento; essi però conservano la cattedra che occupano attualmente.

Agli attuali direttori senza insegnamento, di cui al capoverso 4° dell'art. 18 della legge, sarà assegnata col grado di ordinario una cattedra già da essi occupata. Essi possono, ove non abbiano per il passato coperto alcuna cattedra, oppure non ritornino ad una cattedra già da essi occupata, essere destinati ad altra cattedra, purchè:

1° ne facciano domanda al ministro;

2° vi sia il giudizio favorevole di una Commissione composta del presidente del Consiglio per l'istruzione industriale e commerciale che la presiede e di quattro professori ordinari delle RR. Università o degli Istituti superiori di studi commerciali, che saranno nominati dal ministro fra coloro che insegnano la materia che dovrebbe essere coperta o una materia strettamente affine.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio è inoltre autorizzato a destinare anche senza concorso i predetti direttori ai posti vacanti di direttori di scuole medie di commercio.

Art. 171.

Dopo la pubblicazione del presente regolamento il ministro potrà affidare le funzioni di direttore ad un commissario straordinario per un periodo di tempo non superiore ad un anno.

Art. 172.

Le cattedre che comprendono solo una parte degli insegnamenti i quali, per effetto della legge e delle norme del presente, debbono essere impartiti da un solo insegnante ordinario o straordinario, sono transitoriamente separate.

I titolari delle cattedre stesse rimarranno professori di ruolo e conserveranno tuttavia l'insegnamento che precedentemente tenevano, fino a tanto che faranno parte dell'Istituto cui appartengono

Art. 173.

Occorrendo provvedere a quella parte degli insegnamenti che non sia coperta a norma dell'articolo precedente, l'insegnamento sarà affidato al titolare che impartisce l'altra parte dell'insegnamento

Art. 174.

Le cattedre che comprendevano l'insegnamento di più discipline le quali, in base all'art. 9 della legge, formano oggetto di cattedre separate, verranno divise.

Il ministro, udito il Consiglio per l'istruzione industriale e commerciale, stabilirà a quale delle cattedre separate dovrà essere assegnato il titolare, che precedentemente le copriva, provvedendosi per quella che risulterà vacante secondo le norme del presente regolamento.

Art. 175.

I professori ordinari e straordinari che coprono cattedre diverse da quelle indicate dall'art. 9 della legge sono considerati fuori ruolo: ma sono mantenuti nel grado e nell'ufficio che occupavano all'atto della promulgazione della legge con i miglioramenti da questa derivanti.

Essi potranno essere trasferiti a cattedre di materie fondamentali affini nei vari Istituti, purchè vi sia il giudizio favorevole di una Commissione nominata con le norme di cui all'art. 170, indipendentemente dai gruppi stabiliti dall'art. 45.

Art. 176.

Gli attuali insegnanti ordinari e straordinari di lingue moderne negli Istituti di Roma, Genova, Bari e Torino rimangono fuori ruolo e conservano il grado e l'ufficio che occupano attualmente.

Essi sono però considerati a tutti gli effetti della legge e del presente regolamento come incaricati e non debbono sottostare alle disposizioni dell'art. 15 della legge.

Essi hanno diritto a raggiungere gradatamente per quinquenni lo stipendio massimo di L. 4000.

I quinquenni sono due corrispondenti ciascuno alla metà della differenza fra lo stipendio attualmente percepito e quello massimo, a meno che la differenza sia inferiore a L. 1000, nel qual caso raggiungeranno il massimo di L. 4000 alla fine del primo quinquennio dalla data della prima nomina.

Le disposizioni dei due commi precedenti sono estese anche agli attuali incaricati di lingue moderne, i quali s'intendono tacitamente confermati, se insegnano almeno da tre anni.

Agli effetti del godimento dei quinquenni sarà computato il servizio da essi prestato nell'Istituto dalla data della prima nomina comunque avvenuta.

Art. 177.

I professori ordinari e straordinari di ruolo o fuori ruolo, compresi quelli di lingue moderne, nonchè gli impiegati amministrativi mantenuti nel grado e nell'ufficio all'atto della promulgazione della legge possono ottenere agli effetti della pensione il computo del servizio anteriormente prestato negli Istituti e nelle scuole superiori di commercio indicati nell'art. 1 della legge. Gli assegni *ad personam* dei professori di lingue moderne di cui all'art. 18 della legge sono considerati agli effetti della pensione come parte dello stipendio.

Art. 178.

Con decreto Reale da emanarsi di concerto col Ministero del tesoro, e sentito il Consiglio dei ministri, saranno emanate le norme e le disposizioni per disciplinare, agli effetti dell'articolo precedente, la valutazione dei servizi prestati dal personale in esso indicato nelle scuole prima dell'applicazione della legge, nonchè l'indicazione dei contributi speciali a carico delle scuole e delle persone interessate al riscatto dei servizi anteriori.

Art. 179.

Con speciali provvedimenti equitativi gli Istituti di Bari, Genova, Roma e Torino potranno concedere, nei limiti dei propri bilanci, sussidi annuali agli insegnanti, i quali, raggiunto il limite di 75 anni, cessano di insegnare, senza che abbiano diritto a pensione.

Art. 180.

Entro tre mesi dalla data della pubblicazione del presente regolamento dovranno essere sottoposti all'approvazione del ministro:

a) lo schema del nuovo statuto dei singoli Istituti;

b) lo schema di un regolamento interno comprendente le norme circa il servizio di analisi e di esperienze per le pubbliche Amministrazioni e per i privati e le relative tariffe, circa la custodia delle collezioni e le disposizioni per l'ammissione del pubblico che volesse visitarle, circa l'acquisto e la custodia dei libri per la lettura e per i prestiti, circa l'assunzione del personale di servizio, ecc.

Per la prima revisione degli statuti non è richiesta la deliberazione del Consiglio d'amministrazione ai sensi della lettera *k* dell'art. 7.

Art. 181.

Per la prima applicazione della legge e non oltre il 31 dicembre 1913 il ministro potrà, di propria iniziativa, bandire concorsi a cattedre vacanti negli Istituti. Il termine di quattro mesi di cui all'art. 21 può essere ridotto a due.

Art. 182.

Gli studenti attualmente iscritti negli Istituti continueranno gli studi secondo il precedente ordinamento, ma saranno dispensati dalle materie che a norma del presente regolamento non facciano più parte delle materie fondamentali e che non siano conservate come materie aggregate alle fondamentali a norma dell'art. 13 della legge.

Per regolare i vari casi di diritto transitorio degli studenti attualmente iscritti negli Istituti superiori di studi commerciali provvederanno i Consigli accademici dei singoli Istituti.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro d'agricoltura, industria e commercio
NITTI.

Il ministro del tesoro
TEDESCO.

Il numero 1214 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 10 febbraio 1907, che stabilisce il grado e le attribuzioni del capo di stato maggiore della marina;

Visto il R. decreto 25 luglio 1907, che stabilisce il numero e il grado degli ufficiali rivestiti di carica direttiva presso l'ufficio di stato maggiore della marina;

Visto il R. decreto 29 agosto 1913, n. 1123, che istituisce un ufficio storico presso l'ufficio di stato maggiore della marina;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La carica di capo di stato maggiore della marina è devoluta ad un vice ammiraglio.

Egli è nominato con Nostro decreto, udito il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro della marina, dal quale esclusivamente dipende.

Art. 2.

Il capo di stato maggiore della marina dirige in tempo di pace gli studi e le predisposizioni per la preparazione delle forze marittime alla guerra.

Egli emana tutte le disposizioni ed istruzioni necessarie in ordine alle sue predette attribuzioni, prendendo speciali preventivi accordi con il ministro della marina per tutte quelle che implicano un onere allo Stato od uno spostamento di forze, e per quanto riguarda i progetti per la mobilitazione delle piazze forti, delle basi navali e della flotta in base ai concetti fondamentali ai quali crede di dovere informare la preparazione alla guerra.

Art. 3.

Le attribuzioni del capo di stato maggiore della marina in tempo di guerra saranno stabilite con altro speciale decreto.

Art. 4.

In relazione alle attribuzioni di cui agli articoli precedenti il capo di stato maggiore della marina prepara i progetti di operazioni di guerra navale e comunica fin dal tempo di pace alle autorità interessate le direttive che stabiliscono i compiti dei comandanti in capo durante il periodo di mobilitazione.

Egli per conseguenza sottopone e provoca dal ministro sin dal tempo di pace le disposizioni per la pronta ed efficace mobilitazione delle forze marittime in relazione alle diverse ipotesi di guerra, per la messa in difesa delle coste nella parte affidata alla R. marina e per quelle intese a mantenere nella massima efficacia e nel migliore assetto organico le forze navali e le unità mobilitabili, le piazze marittime, i depositi di approvvigionamenti, di combustibili, di munizioni, di viveri, di materiali sanitari, ecc, e quanto ha tratto al naviglio ausiliario e al naviglio barchereccio mercantile requisibile.

Il capo di stato maggiore è tenuto al corrente dell'andamento delle nuove costruzioni e riparazioni, e propone al riguardo al ministro quanto reputa conveniente o necessario.

Art. 5.

Il capo di stato maggiore concreta e presenta al ministro della marina tutte quelle proposte che ritiene necessarie o convenienti in rapporto alla preparazione alla guerra e che possono interessare leggi, disposizioni regolamentari o comunque il bilancio della marina.

Egli deve essere consultato dal ministro della marina sempre quando questi intenda presentare nuove leggi, decreti o regolamenti oppure modificare quelli esistenti che abbiano relazione colla preparazione delle forze marittime alla guerra, con il reclutamento e carriera del personale militare.

Art. 6.

Per gli studi ed i provvedimenti che implicano necessità di accordi fra le forze navali e quelle terrestri nella preparazione alla guerra, per le disposizioni relative all'esecuzione di eventuali spedizioni di oltremare, nonchè per quanto riguarda l'assetto difensivo delle piazze marittime e delle basi navali, il capo di stato maggiore della marina prenderà direttamente i concerti necessari con il capo di stato maggiore dell'esercito.

Art. 7.

In relazione ai precedenti articoli, sono di competenza del capo di stato maggiore della marina:

a) lo studio di tutte le questioni strategiche e tattiche interessanti la marina, e conseguentemente lo studio dei piani di guerra, di mobilitazione e degli ordinamenti militari a scopi di guerra;

b) lo studio delle caratteristiche militari alle quali devono informarsi le nuove costruzioni navali e le eventuali trasformazioni di navi già in servizio, le proposte relative a radiazioni di unità navali considerate inservibili per vetustà o per menomata efficienza guerresca;

c) gli studi ed i progetti relativi alla costituzione organica di tutti i corpi militari della marina, in quanto riguarda specialmente il reclutamento, la preparazione professionale ed etica, l'impiego del personale tanto a bordo che a terra;

d) i progetti di costituzione delle forze navali e di quanto ha tratto al loro allenamento;

e) la sorveglianza sul funzionamento di tutti i servizi ausiliari o logistici della flotta e delle piazze marittime.

Gli studi ed i progetti di cui nei precedenti comma sono presentati dal capo di stato maggiore al ministro cui compete decidere l'attuazione parziale e totale di essi, le eventuali modificazioni, ecc.

Art. 8.

Il capo di stato maggiore della marina in virtù delle sopra specificate attribuzioni corrisponde direttamente;

col capo di stato maggiore dell'esercito;

coi comandanti in capo delle piazze marittime, dei dipartimenti e base navali;

coi comandi di forze navali, divisioni o navi isolate e con tutte le autorità civili e militari con le quali egli debba mettersi in relazione per gli studi e provvedimenti di sua spettanza.

Il capo di stato maggiore dovrà periodicamente riferire in merito a quanto sopra al ministro, che dovrà essere perciò al corrente dell'andamento di tutti gli studi, progetti e predisposizioni emanate ed in corso di preparazione.

Art. 9.

Il capo di stato maggiore in base ai deliberati della

Commissione mista per la difesa dello Stato, propone al ministro l'impiego e la ripartizione delle somme concesse dal Parlamento.

Art. 10.

Il capo di stato maggiore della marina, presi accordi col ministro circa i fondi disponibili, e circa quanto altro può avere relazione coll'argomento, compilerà i programmi di manovre e di esercitazioni navali, delle piazze marittime o di mobilitazione da effettuarsi annualmente, prendendo se occorre accordi con il capo di stato maggiore dell'esercito.

Il capo di stato maggiore della marina riassumerà i risultati delle esercitazioni per farne oggetto di studi e di quelle proposte che la esperienza consigliasse. Promuoverà le disposizioni che riflettono il richiamo dei militari in congedo illimitato quando occorre, sia per esercitazioni che per mobilitazione di forze marittime.

Art. 11.

Il capo di stato maggiore può essere destinato ad imbarcare conservando la sua carica sia per assumere il comando di forze navali, sia per dirigere od assistere ad esercitazioni navali.

Art. 12.

Il capo di stato maggiore della marina fa parte di tutte le Commissioni supreme di avanzamento del personale militare della marina, nonchè delle Commissioni tecniche superiori permanenti od eventuali, aventi attribuzioni che interessano comunque la costituzione, il mantenimento o l'impiego delle forze marittime, sia per quanto concerne il materiale che il personale.

Art. 13.

Il capo di stato maggiore compila le istruzioni di massima per le forze navali e per i comandi navali.

Il capo di stato maggiore riceve dal Ministero i rapporti dei comandi navali, e comunica alle competenti autorità militari e civili le parti che possano interessarle, sia nei riguardi tecnici marinareschi militari che politici, commerciali ed industriali; cura la raccolta ed eventualmente la pubblicazione sistematica di tali rapporti.

Il capo di stato maggiore deve essere consultato dal ministro per le destinazioni degli ufficiali ammiragli sia a terra che a bordo e per quelle di bordo dei capitani di vascello.

Art. 14.

Il capo di stato maggiore può rivolgersi a tutte le Direzioni ed Uffici generali, Ispettorati, ecc., del Ministero, perchè compilino rapporti e studino questioni per avere notizie, informazioni, ecc.; può riunirne i capi per integrare gli studi che interessano più di un ufficio e per dare esecuzione a speciali disposizioni del ministro; ma, tenuto conto di quanto è detto nei precedenti articoli, gli ordini aventi carattere esecutivo e che riguardano l'impiego effettivo di personale o materiale, devono essere emanati dal ministro, cui il capo di stato maggiore presenta, quando lo creda, le proposte e le richieste del caso.

Art. 15.

Il capo di stato maggiore esplica la sua azione mediante apposito ufficio, che da lui prende nome. L'ufficio del capo di stato maggiore non ha funzioni amministrative, di contabilità le quali sono esercitate dalle competenti direzioni generali del Ministero.

Il capo di stato maggiore propone al ministro l'ordinamento del suo ufficio e le eventuali necessarie modificazioni da applicarsi con decreto Ministeriale.

A tale ufficio sono destinati ufficiali dello stato maggiore generale e di altri corpi della marina nel numero e con le funzioni stabilite dal suo ordinamento. Possono esservene comandati altri, anche del R. esercito con incarichi eventuali, a richiesta del capo di stato maggiore.

Per i servizi di archivio, scritturazione e disegno sono destinati graduati del corpo R. equipaggi.

Art. 16.

La carica di sottocapo di stato maggiore della marina è devoluta ad un contrammiraglio.

Il sottocapo di stato maggiore, nell'esercizio della sua carica, coadiuva il capo di stato maggiore nelle sue attribuzioni e lo sostituisce nelle sue temporanee assenze. Egli deve essere tenuto al corrente degli intendimenti del capo di stato maggiore per poter compiere sotto la sua direzione gli studi che si riferiscono alla preparazione alla guerra ed ai còmpiti in genere affidati all'ufficio del capo di stato maggiore.

Egli ne accentra e dirige i servizi, coordinandoli affinchè essi procedano con la dovuta unità di indirizzo e disimpegna quelle speciali incombenze che dal capo di stato maggiore gli vengono affidate.

Art. 17.

Dipendono direttamente dal capo di stato maggiore l'ufficio storico della R. marina, nonchè il periodico la *Rivista marittima.*

Art. 18.

Sono dovute al capo di stato maggiore della marina le stesse indennità di carica e di residenza assegnate al presidente del Consiglio superiore di marina.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 ottobre 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MILLO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 1210 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 15 luglio 1906, n. 402, e i successivi RR. decreti che lo modificarono;

Visto il R. decreto 6 luglio 1911, n. 1480, che stabilisce il numero e il grado degli ufficiali con cariche direttive presso l'Amministrazione centrale della marina;

Visto il R. decreto 2 settembre 1912, n. 1051, che istituisce presso l'Amministrazione centrale della marina l'Ispettorato per l'esercizio e l'economia delle macchine;

Vista la legge 15 maggio 1913, n. 428, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1913-1914;

Vista la legge 29 giugno 1913, n. 797, sull'ordinamento dei corpi militari della R. marina;

Visto il R. decreto 4 agosto 1913, n. 1047, che istituisce l'Ispettorato del genio militare per i lavori della R. marina.

Sulla proposta del Nostro ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il numero ed il grado degli ufficiali rivestiti di carica direttiva presso l'Amministrazione centrale della marina è stabilito in conformità della seguente tabella, che avrà effetto dal 1° luglio 1913:

Segretariato generale.

1 ufficiale ammiraglio - segretario generale.

Capi di uffici principali.

1 ufficiale ammiraglio - direttore generale degli ufficiali e del servizio militare e scientifico;

1 ufficiale ammiraglio - direttore generale del Corpo Reale equipaggi;

1 ufficiale ammiraglio - direttore generale di artiglieria e armamenti;

1 maggior generale del genio navale - direttore generale delle costruzioni navali;

1 tenente generale macchinista - capo dell'Ispettorato per l'esercizio delle macchine;

1 tenente generale medico - capo dell'Ispettorato di sanità militare marittima;

1 maggior generale commissario - capo dell'Ispettorato di commissariato militare marittimo;

1 maggior generale del genio militare - capo dell'Ispettorato del genio militare per i lavori della R. marina.

Capi di divisioni o di reparti.

8 capitani di vascello o di fregata;
2 colonnelli o tenenti colonnelli del genio navale;
1 colonnello o tenente colonnello macchinista;
1 colonnello o tenente colonnello medico;
2 colonnelli o tenenti colonnelli commissari;
1 colonnello o tenente colonnello del genio militare.

Capi di sezioni.

14 capitani di corvetta o tenenti di vascello;
4 maggiori o capitani del genio navale;
2 maggiori o capitani macchinisti;
1 maggiore o capitano medico;
2 maggiori o capitani commissari:
1 capitano del genio militare.

Art. 2.

In conseguenza delle disposizioni sancite dalla legge 29 giugno 1913, n. 797, l'art. 2 del R. decreto 15 luglio 1906, n. 402, e l'art. 1 del R. decreto 2 settembre 1912, n. 1051, si intendono modificati nel senso che al maggior generale medico ed al maggior generale macchinista, capi dell'Ispettorato di sanità militare marittima e dell'Ispettorato per l'esercizio delle macchine, sono sostituiti rispettivamente il tenente generale medico e il tenente generale macchinista.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a San Rossore, addì 2 ottobre 1913.

VITTORIO EMANUELE.

MILLO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 1229 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le aeronavi assegnate al servizio della R. marina sono inscritte in uno speciale « quadro del naviglio aereo ».

Tale inscrizione è disposta con decreto Reale.

Art. 2.

Le aeronavi inscritte nel quadro del naviglio aereo sono equiparate per ogni effetto, alle navi inscritte nel quadro del naviglio da guerra dello Stato.

Art. 3.

L'imposizione di nomi alle aeronavi di nuova costruzione o acquisto, ed i cambiamenti dei nomi stessi sono disposti con R. decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 ottobre 1913.

VITTORIO EMANUELE.

MILLO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Relazione di S. E. il ministro del tesoro a* S. M. il Re' *in udienza del 9 ottobre 1913, sul decreto che dal fondo di riserva per le spese impreviste autorizza un prelevamento di L. 100.000, occorrenti pel bilancio del Ministero degli affari esteri.

SIRE !

Dalla conferenza degli ambasciatori tenutasi in Londra fu istituita la Commissione internazionale di controllo per l'Albania.

Per far fronte alle spese della Delegazione italiana ed agli assegni dovuti al commissario ed al personale italiano della predetta Commissione occorre un fondo straordinario di L. 70.000 da iscriversi in uno speciale capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

Si è manifestata altresì la necessità di un maggiore stanziamento di lire 30 mila pel capitolo delle missioni politiche e commerciali di detto bilancio, allo scopo di corrispondere le competenze e provvedere alle spese del personale italiano nella Commissione di tecnici in agricoltura, opere portuali, silvicoltura, strade ecc., chiesti dal Governo provvisorio albanese ai due Governi italiano e austro-ungarico.

Data l'urgenza di apprestare i mezzi necessari agli scopi predetti in complessive lire 100 mila, il Consiglio dei ministri ha deliberato di prelevare questa somma dal fondo di riserva per le spese impreviste, secondo la facoltà consentita dall'art. 38 della legge di contabilità generale.

Provvede all'uopo il seguente disegno di decreto che il riferente ha l'onore di sottoporre all'augusta sanzione di Vostra Maestà.

Il numero 1233 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto :

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'Amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L. 1.000.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1913-914, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 407.650, rimane disponibile la somma di L. 592.350;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al cap. n. 139 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1913-914, è autorizzata una 8ª prelevazione nella somma di lire centomila (L. 100.000) da inscriversi ai seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario in corso:

Cap. n. 37. Missioni politiche e commerciali, ecc. . . .	30.000 —
Cap. n. 67-*quater*. Spese ed assegni al commissario ed al personale italiano nella Commissione internazionale di controllo per l'Albania . . .	70.000 —
	100.000 —

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 ottobre 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 1235 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 del R. decreto 29 luglio 1909, n. 560;

Vista la legge 29 giugno 1913, n. 797, e i RR. decreti 25 e 27 luglio 1913, nn. 913 e 915;

Sentito il Consiglio superiore di marina;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'attuale Sottodirezione autonoma di commissariato militare marittimo nella piazza marittima di Maddalena assume la denominazione di Direzione di commissariato militare marittimo.

Art. 2.

Sono estese ed applicabili alla predetta Direzione l'ordinamento, le attribuzioni e le altre disposizioni riguardanti le Direzioni di commissariato militare marittimo.

Tuttavia presso la Direzione di commissariato della Maddalena, il servizio delle sussistenze e del vestiario sarà accentrato in una unica sezione.

Art. 3.

Sono abrogati l'art. 2 ed il comma 2° dell'art. 3 del R. decreto 29 luglio 1909, n. 560, insieme con tutte quelle altre disposizioni che risultino contrarie al presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° gennaio 1914.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 ottobre 1913.

VITTORIO EMANUELE.

MILLO.

Visto, *Il guardasigilli*: FINOCCHIARO-APRILE.

***La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto il seguente R. decreto*:**

N. 1239

Regio Decreto 9 ottobre 1913, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, l'Università di Notre Dame du Lac in Notre Dame Indiana (Stati Uniti d'America), è autorizzata ad acquistare la casa sita in Roma in via dei Cappuccini n. 17 a 21, per uso degli alunni che dalla Università medesima saranno inviati a frequentare le scuole italiane.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a* S. M. il Re, *in udienza del 28 settembre 1913, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Joppolo (Catanzaro).

SIRE!

È risultato, da un'inchiesta recentemente compiuta, che l'azienda comunale di Joppolo procede fra numerose e gravi irregolarità, che ne ostacolano il normale funzionamento.

Per le deficienze dell'azione direttiva degli amministratori e per mancanza di personale, gli uffici si trovano in grande disordine; l'archivio è un confuso ammasso di carte; i pochi registri esistenti non sono aggiornati, nè tenuti con la necessaria diligenza; in conseguenza lunghi e dannosi ritardi si verificano nella trattazione degli affari ed i servizi municipali sono irregolari e manchevoli

Le strade sono ridotte in condizioni tali, da costituire un'offesa alla decenza e alla igiene; la vigilanza sull'annona è assolutamente nulla; l'acqua è deficiente e, in qualche frazione, anche inquinata, non essendosi provveduto dall'Amministrazione ad alcune urgenti opere di convogliatura; i cimiteri specialmente quelli delle frazioni, sono in assoluto abbandono.

Le scuole sono situate in locali anti-igienici, e, ciò non ostante non si è pensato finora, per inerzia ed anche per considerazioni di interessi personali, alla costruzione di un apposito edificio, mediante le facilitazioni a tal fine concesse dalla legge.

La gestione della tesoreria comunale appare, per diversi aspetti, non conforme alle norme in vigore; i registri contabili presentano abrasioni e confusioni; i bollettari delle entrate sono privi del visto prescritto; i mandati non presentano sempre tutti i requisiti prescritti, e, per sistema, vengono consegnati direttamente ai creditori, in aperto contrasto con le tassative disposizioni regolamentari. Infine anche l'imputazione delle spese ai vari articoli del bilancio è fatta sempre in modo impreciso, e soprattutto sul fondo delle impreviste si rilevano le più ibride confusioni.

Nell'applicazione delle tasse, e specialmente di quelle di famiglia e sul bestiame, si sono seguiti criteri arbitrari e partigiani, che determinano un vivo malcontento nella popolazione e danneggiano grandemente la finanza comunale. Questa infatti trovasi in condizioni assai difficili, dovute ai sistemi amministrativi accennati, e in particolare alla mancata compilazione dei ruoli della tassa sugli esercizi e rivendite per parecchi anni successivi e alla omessa riscossione di vari crediti.

Ad aggravare la situazione concorre ora un aperto ed insanabile dissidio, che, tenendo divisi tanto la Giunta, quanto il Consiglio comunale in gruppi irriducibilmente avversi, ne impedisce il normale funzionamento; infatti già da qualche tempo non è più possibile alcuna riunione e recentemente sono intervenute le dimissioni di una gran parte dei consiglieri.

Il progressivo sfacelo dell'azienda ha inasprito il malcontento della popolazione, in guisa da far temere turbamenti pericolosi per l'ordine pubblico.

Ad ovviare a siffatto pericolo appare necessario il rimedio eccezionale dello scioglimento del Consiglio comunale, giusta anche il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del giorno 27 corrente.

Mi onoro pertanto di sottoporre il relativo decreto alla augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 316 e 317 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 21 maggio 1908, n. 269;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Joppolo, in provincia di Catanzaro, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. dott. Costantino Aronica è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 28 settembre 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a* S. M. il Re, *in udienza del 21 ottobre 1913, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Aragona (Girgenti).

SIRE!

Il R. commissario di Aragona non può, nel periodo normale, attuare tutti i provvedimenti necessari alla sistemazione della civica azienda.

Egli deve ancora compiere il riordinamento degli uffici municipali, impiantare il registro di popolazione, provvedere all'organico

degli impiegati, coordinare i regolamenti locali con le nuove disposizioni entrate in vigore, formare la matricola della tassa focatico 1912 per la frazione Sant'Elisabetta, compilare il bilancio dell'esercizio venturo.

Ad assicurare gli utili effetti della gestione straordinaria, occorre, pertanto, prorogare di tre mesi il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale.

A ciò provvede lo schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre alla augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Aragona, in provincia di Girgenti;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Aragona è prorogato di tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 21 ottobre 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M. il Re,** *in udienza del 21 ottobre 1913, sul decreto che proroga i poteri del Regio commissario straordinario di Novara.*

SIRE!

Il R. commissario di Novara non può, nel periodo normale, compiere l'opera di riordinamento generale della civica azienda.

Egli deve portare a termine l'assetto degli uffici municipali, gli atti preparatori per alcune opere stradali, le trattative per l'approvazione del piano regolatore e del progetto di fognatura, nonchè per l'allargamento della cinta daziaria.

Deve ancora compilare il conto 1912, le cui risultanze metteranno in luce la vera situazione finanziaria del Comune.

La definizione di tante e sì importanti pratiche esige unità di direzione e continuità di impulso, inconciliabili coll'avvento della nuova rappresentanza.

Per assicurare, pertanto, gli utili effetti della straordinaria gestione, occorre prorogare di tre mesi il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale.

A ciò provvede lo schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre alla augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Novara;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Novara è prorogato di tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 21 ottobre 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISI.

Il giorno 25 ottobre 1913, in Poggiorsini, provincia di Bari, in Burcei, provincia di Cagliari, in Motta Follone, provincia di Cosenza, in San Michele in Bosco, provincia di Mantova, in Massa Stazione, provincia di Massa, in Albuzzano, provincia di Pavia, in Mussolente, provincia di Vicenza, e il 26 stesso mese, in Castagna, provincia di Catanzaro, sono state attivate al servizio pubblico ricevitorie telegrafiche di 3ª classe, con orario limitato di giorno.

Il giorno 24 ottobre 1913, in Quaderna, provincia di Bologna, è stata attivata al servizio pubblico, con orario limitato di giorno, una ricevitoria fonotelegrafica collegata alla ricevitoria telegrafica di Ozzano dell'Emilia.

Il giorno 25 ottobre 1913, in Mercatale, provincia di Bologna, in Palmariggi, provincia di Lecce, e in Lubriano, provincia di Roma, sono state attivate al servizio pubblico, con orario limitato di giorno, ricevitorie fonotelegrafiche collegate, rispettivamente, alla ricevitoria telegrafica di Ozzano dell'Emilia, di Bagnolo del Salento e di Bagnorea.

Roma, 27 ottobre 1913.

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale delle imposte dirette e del catasto.

Con decreto Ministeriale del 4 ottobre 1913:

Curato dott. Giulio, volontario delle imposte dirette, è stato confermato in aspettativa per infermità, dal 1° ottobre 1913, e per la durata di un anno.

Con decreto Ministeriale del 7 ottobre 1913:

Saporito dott. Paolo, volontario delle imposte dirette, è stato collocato in aspettativa per infermità, dal 15 ottobre 1913, e per la durata di sei mesi.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Disposizioni nel personale dipendente:

Cancellerie e segreterie.

Con R. decreto dell'11 aprile 1913:

Cardinali Enrico, cancelliere della pretura di Ferriere, è a sua domanda, collocato in aspettativa per infermità per due mesi.

Loprete Francesco, cancelliere della pretura di Maida, in aspetta-

tiva per infermità e, a sua domanda, confermato nell'aspettativa medesima per un altro mese.

Gimigliano Eugenio, cancelliere della pretura di Sambiase, è a sua domanda, collocato in aspettativa per infermità per tre mesi.

Palmieri Carlo, aggiunto di cancelleria della 1ª pretura di Ancona, nominato cancelliere della pretura di San Polo d'Enza, è sospeso dalle funzioni a tempo indeterminato perchè sottoposto a procedimento penale.

Con R. decreto del 15 agosto 1913:

In rettifica del nostro decreto in data 26 marzo 1911, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1911, in tutti i decreti regi, ministeriali e presidenziali e in tutti gli atti riguardanti la carriera del cancelliere della Corte di appello di Venezia Cortelazzo cav. Anacleto al cognome Cortelazzo è sostituito quello di Cortellazzo, restando così stabilito per tutti gli atti successivi al presente decreto.

Il nostro decreto 13 luglio 1913 col quale Manzanares Agostino, cancelliere della pretura di Partinico, venne collocato in aspettativa per un mese dal 21 luglio 1913, è registrato nel senso che l'aspettativa medesima è concessa per due mesi a decorrere dal 21 giugno 1913, coll'assegno corrispondente alla metà dell'attuale suo stipendio di L. 2200.

Con decreto ministeriale del 30 marzo 1913, registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 1913.

Sono promossi dalla 3ª alla 2ª classe, con l'annuo stipendio di lire 1500, i seguenti aggiunti di cancelleria e segreteria:

Dal 1° febbraio 1913:

Veti Nicola — Gallelli Raffaele — Avolio Pietro — Lapolla Antonio — Parise Luigi — Perelli Enrico — Manenti Giovanni — Maruca Angelo — Moncada Tommaso — Scagnetti Igino — Casalena Alfredo — Mancini Angelo.

Dal 1° marzo 1913:

De Santis Antonio Rocco — Piccinino Giuseppe — Parati Agostino — D'Alessando Filippo.

Dal 1° aprile 1913:

Monteforte Carmelo — Piovesan Giuseppe — Falcocchio Adalgiso — Laurenzano Sabino — Monreale Pietro — Perongini Leopoldo — Iacoli Alberto — Rizzo Camillo — Vitali Augusto — Arone Giuseppe — De Vivo Salvatore — Zaccaglia Nicola — Elia Arnaldo — De Palma Luigi — Protetti Leoluca Cesare — Forzonigo Lorenzo — Lentini Francesco — Mazzone Gaetano — Torri Antonio Giuseppe — Buono Angelo — Gulli Greco Salvatore — Palumbo Raffaele — Coscia Umberto — Pugliese Mario — Scalpelli Erminio — Di Giovanni Emilio — Columbano Tommaso — Serra Giuseppe — Lombardi Ferruccio — Pansini Ignazio — Zappulla Saverio — Galizia Pietro Orazio — Bilotta Pietro.

Con decreto Ministeriale 26 luglio 1913, registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1913:

Manna Antonio, aggiunto di cancelleria di 1ª classe presso il tribunale civile e penale di Napoli, è temporaneamente applicato al Ministero di grazia e giustizia e dei culti per il servizio del casellario e della statistica.

Con decreto Ministeriale del 27 luglio 1913:

Donadey Cesare, aggiunto di cancelleria della 1ª pretura di Messina, è tramutato alla pretura di Cammarata.

Tancredi Vincenzo, aggiunto di cancelleria della pretura di Piacenza, è tramutato alla 1ª pretura di Messina.

Con decreto Ministeriale del 31 luglio 1913:

Natangelo Camillo, cancelliere della pretura di Potenza, applicato alla Commissione per la semplificazione dei servizi di cancelleria, è applicato alla Corte di cassazione di Napoli, cessando dalla applicazione alla Commissione anzidetta.

Con decreto Ministeriale del 7 agosto 1913:

Tancredi Gabriele, aggiunto di cancelleria del tribunale di Cosenza, è collocato in aspettativa per comprovati motivi di famiglia per mesi sei.

Con decreto Ministeriale de 0 agosto 1913:

Costa Alfio, cancelliere di sezione del tribunale di Caltanissetta, è nominato segretario di sezione della R. procura di Siracusa, lasciandosi vacante, per l'applicazione del cancelliere di sezione Giudobaldi Cesare alla Corte di cassazione di Roma, il posto nella cancelleria del tribunale di Caltanissetta.

Flamini cav. uff. Gioacchino, cancelliere della pretura di Brienza,

Matteini Claudio Marcello, cancelliere della pretura di Morgex, applicati alla Commissione per le semplificazioni dei servizi di cancelleria, sono applicati alla Corte di cassazione di Roma, ai sensi dell'art. 157 dell'ordinamento generale giudiziario, cessando dall'applicazione all'anzidetta Commissione.

Cancelliere Sigismondo, aggiunto di cancelleria della 2ª pretura di Milano è tramutato al tribunale di Milano.

Tringali Vincenzo, aggiunto di cancelleria del tribunale di Milano, è tramutato alla 2ª pretura di Milano.

Venturini Edoardo, aggiunto di segreteria della procura generale presso la Corte di appello di Ancona, dove non ancora ha preso possesso, è tramutato alla 1ª pretura di Ancona.

Morace Emanuele, aggiunto di cancelleria della Corte d'appello di Ancona, è nominato aggiunto di segreteria della procura generale presso la Corte di appello di Ancona.

Pierini Antonio, aggiunto di cancelleria della 1ª pretura di Ancona, è tramutato alla Corte di appello di Ancona.

Zoppelletto Domenico Emilio, aggiunto di cancelleria della Corte di appello di Venezia, è tramutato alla pretura di Bassano.

Filippi Salvatore, aggiunto di cancelleria della pretura di Bassano, ove non ha preso possesso, è tramutato alla 1ª pretura di Venezia.

Gregorini Ernesto, aggiunto di cancelleria della 1ª pretura di Venezia, è tramutato alla Corte di appello di Venezia.

Abbate Gerardo, aggiunto di cancelleria della pretura di Acerenza, in aspettativa per infermità, è, a sua domanda, confermato nella stessa aspettativa per altri due mesi.

Telloli Giuseppe, aggiunto di cancelleria della pretura urbana di Genova, è tramutato al tribunale di Massa.

Masneri Giacomo, aggiunto di cancelleria della pretura di Lovere, è tramutato alla pretura di San Marco Argentano.

Avvisano Raffaele, aggiunto di cancelleria della pretura di Sant'Antimo, in aspettativa per infermità fino al 18 agosto 1913, è, a sua domanda, richiamato in servizio nella pretura di Sant'Antimo a decorrere dal 19 agosto 1913.

Briamo Cesare, aggiunto di cancelleria del tribunale di Lecce, è tramutato alla pretura di Osimo.

De Cataldis Giorgio, aggiunto di cancelleria della pretura di Gragnano, è tramutato al tribunale di Lecce.

Mammana Francesco, aggiunto di cancelleria di 3ª classe della pretura di Alba, in aspettativa per infermità, e, a sua domanda, confermato nell'aspettativa medesima per altri due mesi.

Maddalena Luigi, aggiunto di cancelleria della 1ª pretura di Como, è tramutato alla 2ª pretura di Como.

Santosuosso Ottone, aggiunto di cancelleria della 2ª pretura di Como, ove non ha preso ancora possesso, è tramutato alla 1ª pretura di Como.

Pischedda Salvatore, aggiunto di segreteria della R. procura presso il tribunale di Cagliari, applicato al tribunale di Milano, è tramutato al tribunale di Milano.

Bologna Donato, aggiunto del tribunale di Milano, è tramutato alla 7ª pretura di Milano.

Squillacioti Francesco, aggiunto di cancelleria della pretura di Treviglio, è tramutato alla 1ª pretura di Cremona, lasciandosi vacante per l'aspettativa dell'aggiunto Giovanetti Gino il posto alla pretura di Treviglio.

Con decreto Ministeriale del 16 agosto 1913:

Garnerî Pasquale, già alunno gratuito del tribunale di Torino, nominato aggiunto di 3ª classe del tribunale di Domodossola, è applicato al tribunale di Domodossola fino alla registrazione di detto decreto.

Con decreto Ministeriale del 18 agosto 1913:

Colombo Ettore, aggiunto di cancelleria della Corte d'appello della sezione di Potenza, è tramutato al tribunale di Udine.

Notari.

Con decreto Ministeriale del 12 agosto 1913:

È concessa al notaro Carippa Giovanni Nicolò, una proroga fino a tutto il 13 febbraio 1914 per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Bonarcado, distretto notarile di Oristano.

Con decreto Ministeriale del 13 agosto 1913:

È concessa:

al notaro Russo Vincenzo, una proroga fino a tutto il 18 dicembre 1913 per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Civo, distretto notarile di Sondrio;

al notaro Scarpetta Giuseppe, una proroga fino a tutto il giorno 8 novembre 1913 per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Cerignola, distretto notarile di Lucera.

Culto.

Con R. decreto del 27 luglio 1913,
registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 1913:

È stato concesso il R. assenso alla erezione in parrocchia autonoma della cappellania di Sant'Andrea Apostolo in Castiglioncello Marittimo.

Con R. decreto del 27 luglio 1913,
registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1913:

È stato concesso il R. assenso alla erezione in parrocchia autonoma della chiesa della Bovisa in Milano.

Con R. decreto del 27 giugno 1913,
registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1913:

Sono stati autorizzati ad accettare:

la fabbriceria parrocchiale di Caselle Landi la quota parte di eredità disposta dalla fu Luigia Tassi;

il parroco della SS. Annunziata di San Marco in Lamis il legato della nuda proprietà di un immobile disposto dalla fu Teresa Nardella vedova Pennisi;

la fabbriceria parrocchiale di Santo Stefano di Gussago la donazione di un tabernacolo offerta dalla confraternita del SS. Sacramento.

Con R. decreto dell'11 agosto 1913:

In virtù del R. patronato sono stati nominati:

Boretti sac. Ottavio, alla parrocchia di Sant'Andrea in Montespertoli.

Bartolozzi sac. Pietro, alla parrocchia delle SS. Lucia ed Apollinare in Montemarciano, comune di Terranova Bracciolini.

Grigolato sac. Michelangelo, al canonicato «Perini» nel capitolo cattedrale di Adria.

È stato concesso l'*exequatur* alla bolla pontificia, con la quale al sacerdote Giacomo Bracco è stato conferito il canonicato dei SS. Angeli e Santi nel capitolo cattedrale di Biella.

Con R. decreto del 4 agosto 1913:

È stato concesso l'*exequatur* al decreto della S. Congregazione concistoriale del 31 maggio 1913, col quale monsignor Gennaro Cosenza, arcivescovo di Capua, è stato nominato amministratore apostolico della vacante diocesi di Caserta.

È stato concesso l'*exequatur* alla bolla pontificia, con la quale monsignor Francesco Rossi è stato nominato alla sede arcivescovile di Cagliari.

In virtù del R. patronato, monsignor Roberto Rozzoli è stato nominato alle diocesi unite di Marsiconovo e Potenza.

È stato concesso il R. *exequatur* alla bolla pontificia, con la quale monsignor Agostino Addeo, nominato con R. decreto dell'8 maggio 1913 alla sede vescovile di Nicosia, di R. patronato, è stato istituito canonicamente nella predetta sede.

In virtù del R. patronato, monsignor Giuseppe Vizzini è stato nominato alla sede vescovile di Noto.

In virtù del R. patronato, il sacerdote Guido Tani è stato nominato alla parrocchia di San Michele in Ampinana, comune di Vicchio

È stato concesso l'*exequatur* alla bolla pontificia, con la quale al sacerdote Angelo Di Tomaso è stato conferito il canonicato priorale sotto il titolo di San Giovanni Battista e Santa Firmina Vergine e Martire nel capitolo cattedrale di Amelia.

È stato concesso l'*exequatur* alle bolle pontificie colle quali furono nominati:

Imparato sac. Ciro ad un canonicato semplice nel capitolo cattedrale di Castellammare di Stabia.

Chiesa sac. Francesco al canonicato cantorale nel capitolo cattedrale di Alba, con l'annesso beneficio parrocchiale dei SS. Cosma e Damiano nella stessa città.

Benedettini sac. Antonio al beneficio parrocchiale di San Martino a Bordonchio di Rimini.

Palmerini sac. Ugo al beneficio parrocchiale di San Martino del Verzaro in Perugia.

Pintus sac. Paolo al beneficio parrocchiale della Natività di Maria Vergine in Luogosanto.

Sono stati nominati in virtù del R. patronato:

Angioni sac. Angiolo alla parrocchia di Sant'Antonio Abate in Livorno.

Banchi sac. Iacopo alla parrocchia di San Miniato a Rubbiana, comune di Greve.

In virtù del R. patronato, monsignor Nicola Monterisi è stato nominato alla sede vescovile di Monopoli.

Con R. decreto del 15 agosto 1913:

In virtù del R. patronato, il sac. Gaetano De Nicola è stato nominato ad un mansionariato del capitolo cattedrale di Vasto.

Amministrazione centrale.

Con R. decreto del 27 luglio 1913,
registrato alla Corte dei conti il 22 agosto successivo:

Giovanelli dott. Giovanni Bono, applicato nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti, è collocato in aspettativa, a sua domanda, per infermità, per due mesi.

La Macchia Giovanni, applicato di 1ª classe nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti, è nominato, per merito, in seguito ad esame di concorso, archivista di 2ª classe nel Ministero stesso.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

1ª *pubblicazione per rettifiche d'intestazione.*

Si è dichiarato che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate come alla colonna 4, mentrechè dovevano

nvece intestarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3.50 %	594877	63 —	*Nicolik* Carolina fu Carlo vedova Choyer Eugenio, domiciliata ad Angers (Francia)	*Nicolich* Ernestina-Vittorina-Carolina fu Carlo ecc., come contro
»	568412	94 50	Pellegrini Luigi fu Angelo, Pellegrini Elisabetta fu Angelo vedova di Bernaud Ottavio, *Nicolick Carolina* fu Carlo vedova di Choyer Eugenio e Pellegrini Angela, Dominatore, Guglielmo, Lucia e Luigi fratelli e sorelle fu Francesco, questi ultimi minori, sotto la patria potestà della madre Palazzi Clotilde fu Angelo, vedova di Pellegrini Francesco, domiciliati a Milano, tutti quali eredi indivisi di Pellegrini Angelo fu Carlo Giuseppe	Pellegrini Luigi fu Angelo, Pellegrini Elisabetta fu Angelo vedova di Bernaud Ottavio, *Nicolich Ernestina Vittorina-Carolina* ecc., come contro
»	270476	17 50	*Donisi* Domenico di Raffaele, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato in Napoli	*Donesi* Domenico di Raffaele, minore, ecc., come contro
»	283311	45 50	Revial *Cirillo-Luigi* di Celestino, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. in Tigues (Savoia)	Revial *Luigi* di Celestino, minore, ecc., come contro.
»	217877	70 —	*Colombo* Luigia fu Fedele, moglie di Benintendi Orazio, domiciliato a Palazzolo sull' Oglio (Brescia)	*Colombi* Luigia fu Fedele, ecc., come contro.
»	556767	70 —	Moretti Stefano fu Antonio, domiciliato a Torino	Moretti Stefano fu Antonio, *minore, sotto la potria potestà della madre Borra Maria fu Stefano, vedova di Moretti Antonio*, domiciliato a Torino.
»	567093	35 —		
»	618614	35 —	Dondo Angela di Giuseppe, moglie di Bado Nicolò, domiciliato a Pietraligure (Genova)	Dondo Angela di Giuseppe, *nubile*, ecc., come contro.
»	683857	2100 —	Lo Bue Parisi Giovanni di Gaetano, domiciliato a Palermo	Lo Bue Parisi Giovanni di Gaetano, *minore, sotto la patria potestà del padre*, domiciliato a Palermo.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298

Si diffida

chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 18 ottobre 1913.

Il direttore generale
GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 31 ottobre 1913, in L. 100,70.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (Divisione portafoglio).

30 ottobre 1913.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
3.50 % *netto*	98.66 77	96.91 77	97.50 74
3.50 % *netto* (1902)	98.00 —	96.25 —	96 83 97
3 % *lordo*	63.38 75	62.18 75	63 18 97

CONCORSI

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Visto il R. decreto del 27 giugno 1909, concernente le ammissioni e promozioni nel clero palatino pugliese;

Decreta:

Art. 1.

È bandito un concorso per titoli a due posti di partecipante nella Reale Basilica palatina di Aquaviva delle Fonti, ad un posto di cappellano in quella di Altamura e a tre posti di cappellano in quella di Montesantangelo.

Art. 2.

Ai detti posti potranno concorrere gli ecclesiastici che abbiano uno dei seguenti titoli:

a) di aver conseguito la laurea in lettere e nelle scienze in qualcuna delle RR. Università del Regno;

b) di aver conseguito il diploma dottorale nelle scienze teologiche in uno degli Istituti di cui all'art. 13 della legge 13 maggio 1871, n. 214, o in una facoltà teologica equivalente del Regno;

c) di aver prestato lodevolmente l'opera del ministero sacerdotale nelle missioni italiane all'estero o nelle colonie per non meno di cinque anni;

d) di aver servito lodevolmente per non meno di dieci anni in qualità di chierico presso la Reale Basilica palatina di San Nicola

Art. 3.

Gli aspiranti ai suddetti posti dovranno presentare al Ministero di grazia e giustizia e dei culti domanda in carta da bollo, entro il termine di due mesi dalla data del presente decreto, specificando a quale dei suindicati posti intendono concorrere.

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

1° atto di nascita

2° certificato penale;

3° certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco;

4° certificato da cui risulti che il richiedente è fornito di uno dei titoli indicati nell'art. 2.

Art. 4.

Per norma degli aspiranti si fa conoscere che l'annuo assegno inerente ai posti messi a concorso, secondo la media dell'ultimo quinquennio, non compresi i proventi avventizi, e tenuto conto degli aumenti concessi col R. decreto 27 giugno 1909, concernente il miglioramento economico del clero palatino pugliese, ascende:

a L. 832,81 per il posto di partecipante nella Basilica di Acquaviva delle Fonti;

a L. 540,83 per il posto di cappellano nella Basilica di Altamura;

a L. 501,98 per il posto di cappellano nella Basilica di Montesantangelo.

Roma, 18 ottobre 1913.

Il ministro
FINOCCHIARO-APRILE.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

CONCORSO per professore ordinario nel R. Istituto superiore di magistero femminile di Roma

A parziale rettifica dell'avviso di concorso nel R. Istituto superiore di magistero femminile di Roma, del 30 agosto 1913, pubblicato nel n. 209 della *Gazzetta ufficiale*, si avverte che il titolo della cattedra messa a concorso a norma del R. decreto 14 dicembre 1905, n. 610, è di: *Storia critica della letteratura italiana* e non di « lettere italiane » come fu stampato.

Roma, 30 ottobre 1913.

Il ministro
CREDARO.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili 22 novembre 1908, n. 693, ed il regolamento generale per la sua esecuzione;

Visto il ruolo organico del personale delle Manifatture dei tabacchi approvato con legge 5 giugno 1913, n. 541;

Visto il regolamento del personale delle Manifatture dei tabacchi approvato con R. decreto 27 giugno 1912, n. 1461;

Sulla proposta del direttore generale delle privative;

Determina:

Art. 1.

È aperto un concorso per esame a sei posti di volontario nel personale tecnico direttivo delle Manifatture dei tabacchi fra i laureati in ingegneria industriale, che oltre a soddisfare alle condizioni generali prescritte per tutti gli impiegati civili, non abbiano superato il 28° anno di età alla data del presente decreto e siano dall'Amministrazione giudicati di sana, regolare ed idonea costituzione fisica.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da L. 1 dovranno pervenire alla Direzione generale delle privative (ufficio centrale tecnico per le Manifatture dei tabacchi) corredate dei seguenti documenti (debitamente legalizzati), non oltre il termine di due mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Certificato di nascita.

Certificato di cittadinanza italiana.

Certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale e certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, ambedue di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Certificato medico.

Laurea d'ingegnere industriale, col certificato dei punti ottenuti negli esami per ogni singola materia ed in quello finale di laurea.

Certificato comprovante che l'aspirante abbia ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento.

Art. 3.

L'esame consta di due prove scritte sul seguente programma:

Meccanica applicata.

A) Organi delle macchine — Trasmissione e trasformazione di movimenti.

Resistenze passive.

Lavoro meccanico — Sua misura.

Macchine e macchine-utensili di uso più comune.

Motori animati, idraulici, a vapore, a gaz.

Macchine idrofore, pneumofore, accumulatori, torchi idraulici.

B) Resistenza dei solidi alla tensione, alla compressione, alla flessione ed alla torsione.

Travi semplici ed armate — Incavallature — Centine — Stabilità delle travi armate ed a reticolo.

Vôlte — Leggi di stabilità delle medesime.

Muratura e relativi materiali.

Costruzioni in ferro e miste per edifici industriali.

Fisica tecnologica.

Nozioni fondamentali sul calore — Combustione — Combustibili — Fornelli — Forni — Gazogeni.

Principî ed equazioni fondamentali di termodinamica — Misura del lavoro meccanico e del calore — Proprietà del gaz.

Macchine termiche — Loro teoria.

Principali sistemi ed apparecchi di riscaldamento e ventilazione — Calcoli per il loro impianto.

Illuminazione a gaz.

Elettricità — Magnetismo — Pile — Accumulatori — Misure elettriche.

Macchine dinamo-elettriche — Trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica.

Illuminazione elettrica.

Architettura.

Compilazione di progetti per impianti di opifici.

Qualora la Commissione esaminatrice lo giudichi opportuno, i concorrenti dichiarati idonei possono essere sottoposti a prove orali.

Ciascun esaminatore dispone di dieci punti rispettivamente per ogni prova scritta e per il complesso delle eventuali prove orali di ciascun candidato. Inoltre la Commissione può disporre di dieci punti in complesso, per tener conto del merito del candidato risultante dagli esami speciali sostenuti nelle scuole, dagli altri studi compiuti, da lavori eseguiti, dalla pratica fatta nell'esercizio professionale e dalla conoscenza dimostrata nelle lingue estere.

Art. 4.

Le prove hanno luogo presso la Direzione generale delle privative nei giorni 11 e 12 del gennaio 1914.

La Commissione esaminatrice è composta:

Ceradini prof. comm. Cesare, direttore della R. scuola di applicazione per gli ingegneri in Roma, presidente.

Ferigo ing. comm. Giuseppe, vice direttore generale tecnico delle privative.

Saviotti ing. cav. Carlo — Ascoli dott. cav. Moisè, professori nella R. scuola di applicazione per gli ingegneri in Roma.

Raveggi ing. cav. Ubaldo, direttore capo dell'ufficio centrale tecnico delle manifatture dei tabacchi.

De Carolis Vasco, primo segretario nel Ministero delle finanze, con funzioni di segretario della Commissione.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti.

Roma, 22 ottobre 1913.

Il ministro
FACTA.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Alla pacificazione balcanica non manca più che la conclusione del trattato di pace fra la Turchia e la Grecia. Essa è ritardata dalla difficoltà che incontrano i due Stati per accordarsi sull'ultima questione dei beni vakuf (opere pie).

Intorno a questo ritardo la stampa estera si è alquanto sbizzarrita ritenendolo artificioso per secondi scopi della Turchia; ma ora, per le notizie che pubblichiamo più sotto, si dovrebbe ritenere vicino lo scioglimento anche dall'ultima questione e conseguentemente prossima la proclamazione della pace generale balcanica.

In proposito si ha da Atene, 30:

I delegati turchi non hanno ancora ricevuto istruzioni dalla Porta circa le ultime trattative tra i delegati greci e turchi relativamente ai vakuf e alle elezioni dei mufti.

Nei circoli bene informati si pensa che questo ritardo della Porta sia dovuto a nuove esigenze che la Turchia formulerebbe intorno ai vakuf.

Una nuova seduta plenaria dei delegati non avrà luogo prima che siano state ricevute nuove istruzioni. Il ministro degli esteri di Grecia ha chiesto che queste istruzioni siano chiare e definitive.

In conseguenza la conclusione della pace è ritardata di almeno una quindicina di giorni.

Nondimeno la Grecia continua ad insistere sull'accordo già ottenuto e manifesta l'intenzione di non permettere alcuna diversione.

Sullo stesso argomento si telegrafa da Costantinopoli, 30:

La Porta manderà questa notte o domani istruzioni particolareggiate ai delegati ottomani ad Atene.

Essa ricapitolerà le trattative precedenti ed esporrà l'ultimo punto di vista del Governo ottomano sui punti controversi della questione dei *vakuf*.

Le istruzioni sono redatte in forma conciliante.

Si crede che la pace sarà vicina, se la Grecia si mostrerà altrettanto conciliante quanto la Turchia.

*** Siccome la Porta non ha ancora risposto circa i punti del trattato di pace turco-greco già risoluti dei delegati di Atene, nelle trattative greco-turche si manifesta una interruzione.

Il colloquio di ieri del delegato greco Levidis col Gran Visir e con Talaat bey fu molto importante ed ebbe lo scopo di spiegare alla Porta il punto di vista del Governo ellenico, il quale dichiara di non essere in grado di cedere sui punti ancora in discussione, avendo già fatte tutte le concessioni possibili.

Si crede che Levidis abbia dichiarato che la responsabilità della continuazione dell'attuale situazione incerta appartiene alla Porta.

Si spera tuttavia di poter raggiungere un accordo.

*** Corre voce che il Governo ottomano cercherebbe di far trasferire a Costantinopoli la sede della conferenza turco-greca.

***

La Camera bavarese ha approvato con 122 voti contro 27 il progetto di legge che autorizza il principe reggente a sopprimere la Reggenza.

In tal modo il principe che di fatto è Re da circa 10 anni lo diviene anche di diritto.

***

Un telegramma da Madrid annunciava ieri che la Spagna, ultimati i suoi accordi commerciali con la Francia, avrebbe atteso a fare altrettanto con l'Italia. Ora un altro telegramma da Madrid, 30, reca in merito:

Parecchi deputati e senatori si sono riuniti al Senato, sotto la presidenza del duca di Bivona, per studiare i mezzi atti a consolidare le relazioni commerciali, scientifiche e letterarie fra la Spagna e l'Italia.

L'assemblea ha deliberato di tenere presto un'altra riunione per nominare un Comitato coll'incarico di redigere un progetto di massima.

***

Non è ancora spenta l'eco delle congratulazioni internazionali fatte alla Serbia, per il ritiro delle sue truppe dai territori albanesi, che già telegrafano da Belgrado, 30:

L'ufficioso *Samuprava*, nell'articolo di fondo odierno, afferma che gli albanesi, in grandi masse armate, si concentrano dinanzi a Prizrend e a Giacovitza.

Si ignora ancora lo scopo preciso di tale concentrazione, ma se gli albanesi attaccheranno nuovamente il territorio serbo, persino in presenza della Commissione internazionale di controllo, la Serbia prenderà allora su di sè la responsabilità ed agirà dal punto di vista per la rivendicazione dei suoi interessi e della sua dignità. Nessuno può chiedere alla Serbia di consentire ancora nuovi sacrifici.

Il *Samuprava* conclude che coloro che difendono l'Albania debbono fare il necessario per raccomandare agli albanesi che l'ordine sia rispettato.

***

La situazione messicana è sempre gravissima, ora tanto più che gli Stati Uniti hanno chiaramente risoluto di intervenire. Per ora l'intervento si riduce a consigli verso il Messico più o meno imperativi, ma

ben facilmente potrà cambiarsi in intervento armato, come prevede la maggior parte della stampa estera.

Le pretese degli Stati Uniti nord-americani sono fatte note dal seguente dispaccio da Washington, 30:

Si crede che gli Stati Uniti esigeranno, innanzi tutto, dal Messico, che il generale Huerta sia allontanato, che si facciano nuove elezioni liberamente e lealmente e, probabilmente, che si diano guarentigie del buon funzionamento della votazione.

I passi diretti ad ottenere nuove elezioni, richiederanno trattative con i costituzionalisti e l'insediamento a Messico di una autorità provvisoria da essi accettata.

ELEZIONI POLITICHE

ALESSANDRIA.

Collegio di Novi Ligure. — Iscritti 16420 — Votanti 11645 — Delle Piane 6952 — Parodi Luigi 4054 — Cavallera Giuseppe 633 — Contestati non assegnati 6 — Nulli 71.

Eletto Dello Piane Francesco.

AREZZO.

Collegio di Arezzo. — Eletto Landucci.

Collegio di Montevarchi. — Eletto Frisoni Luigi Edoardo.

ASCOLI PICENO.

Collegio di Montegiorgio. — Ballottaggio tra Falconi Gaetano e Murri Romolo.

AVELLINO.

Collegio di Lacedonia. — Eletto Capaldo.

BARI.

Collegio di Bitonto. — Eletto Ciaffrese.

Collegio di Corato. — Eletto Malcangi.

Collegio di Modugno. — Eletto Abruzzese.

CAGLIARI.

Collegio di Macomer. — Eletto Congiu Luigi con voti 6434 su 9891 votanti.

Collegio di Lanusei. — Eletto Scano Antonio.

CAMPOBASSO.

Collegio di Larino. — Eletto Magliano.

Collegio di Agnone. — Eletto Mosca T.

CASERTA.

Collegio di Sessa Aurunca. — Proclamato ballottaggio tra Ciocchi e Mazzarella.

CATANIA.

Collegio di Catania I. — Eletto De Felice.

CATANZARO.

Collegio di Serra San Bruno. — Iscritti 11656 — Votanti 7099 — Di Francia Luigi 5334 — Barillari Michele 1715 — Nulli 72 — Contestati 25.

Eletto march. Di Francia Luigi.

Collegio di Nicastro. — Iscritti 15370 — Votanti 8834 — Renda 4513 — Cefaly 4298 — Nulli 20 — Contestati 23.

Eletto Renda.

Collegio di Tropea. — Iscritti 14595 — Votanti 7938 — Larussa Ignazio 4702 — Squitti Baldassare 3211 — Mottola Francesco 25 — — Nulli 100 — Contestati 100.

Eletto Larussa Ignazio.

COSENZA.

Collegio di Spezzano Grande. — Eletto Annibale Berlingieri con voti 4728 su 7527 votanti.

CREMONA.

Collegio di Casalmaggiore. — Proclamato ballottaggio fra Pistoia, con voti 3646 e Groppali, con voti 3231.

GIRGENTI.

Collegio di Girgenti. — Proclamato ballottaggio fra Micciché con voti 4504 e Gallo G., con voti 3928.

Collegio di Bivona. — Eletto Parlapiano Antonino Villa Da Ribera.

LECCE.

Collegio di Ostuni. — Iscritti 17217 — Votanti 10023 — Di Frasso Dentice Carlo 6562 — Tamburini Francesco 2207 — Cicala Innocente 929 — Andriani 271 — Contestati e non attribuiti 54.

Eletto Di Frasso Dentice.

Collegio di Gallipoli. — Iscritti 18871 — Votanti 14584 — Stanislao Senape 7481 — Antonio De Viti De Marco 6960 — Contestati 14 — Nulli 129.

Eletto Senape.

Collegio di Campi Salentina. — Risultato definitivo — Iscritti 19282 — Votanti 14607 — Quarta Gabriele 9560 — Cocciolo Camillo 4941 — Nulli 97 — Contestati 9.

Eletto Quarta.

MESSINA.

Collegio di Naso. — Iscritti 20551 — Votanti 11880 — Giuseppe Faranda 7876 — Silvio Drago 3997 — Nulli 61 — Contestati 7.

Eletto Faranda.

MILANO.

Collegio di Cuggiono. — Votanti 8718 — Campi 6073 — Ponti 2564 — Nulli e contestati 81.

Eletto Campi.

Collegio di Busto Arsizio. — Eletto Dall'Acqua.

NOVARA.

Collegio di Novara. — Proclamato ballottaggio fra Gambarotta con 6500 e Giulietti con 5400.

PARMA.

Collegio di Langhirano. — Eletto Micheli con voti 7102.

PISA.

Collegio di Lari. — Iscritti 14122 — Votanti 19115 — Pappagnoli Giuseppe 820 — Melenchini Luigi 4653 — Dello Sbarba Arnaldo 8619 — Bianche e disperse 30.

Eletto Dello Sbarba.

POTENZA.

Collegio di Lagonegro. — Eletto Mango Camillo con voti 3690.

Collegio di Tricarico. — Iscritti 10632 — Votanti 6835 — Eletto Pasquale Materi con voti 5126.

Collegio di Brienza. — Eletto Perrone.

SALERNO.

Collegio di Vallo Lucania. — Iscritti 12376 — Votanti 7691 — Talamo Roberto 3727 — Imbriaco Pietro 3577 — Capobianco Francesco 471 — Contestati e non assegnati 10 — Nulli 94.

Ballottaggio fra Talamo e Imbriaco.

SASSARI.

Collegio di Nuoro. — Iscritti 13354 — Votanti 8457 — Dore Francesco 3052 — Are Luigi 2919 — Galliani Menotti 1692 — Gardia Francesco 783.

Ballottaggio fra Dore e Are.

SIRACUSA.

Collegio di Comiso. — Eletto Rizza E.

CRONACA ITALIANA

In Campidoglio. — Il Consiglio comunale è convocato il giorno 10 novembre per riprendere gli interrotti lavori.

Partenza. — S. E. il generale Ameglio, governatore della Cirenaica, dopo un lungo colloquio con S. E. il ministro delle colonie, è ripartito iersera per Napoli, da dove era giunto nella mattinata. Alla stazione trovavansi a salutarlo le LL. EE. i ministri Spingardi e Bertolini, e i sottosegretari di Stato Mirabelli e Di Scalea, parecchi alti funzionari dei Ministeri della guerra, delle colonie e degli esteri ed alcuni amici.

Elogi. — S. E. il ministro Tedesco, *interim* per le poste ed i telegrafi, ha diramato ieri la seguente circolare:

Alle direzioni superiori e provinciali.
Alle direzioni delle costruzioni.
Alle direzioni locali dei telegrafi e delle poste.
Alle direzioni compartimentali dei telefoni.

Nell'occasione delle elezioni generali politiche ho potuto con vero compiacimento constatare che i servizi dell'Amministrazione e in modo particolare il servizio telegrafico, che ha maggiormente risentito un aumento straordinario di lavoro, hanno proceduto nel modo più lodevole e per esattezza e per sollecitudine.

Anche S. E. il presidente del Consiglio mi ha manifestato al riguardo la sua piena soddisfazione.

Poichè tale eccellente risultato ha potuto conseguirsi non solo per le preveggenti disposizioni impartite dai direttori di ufficio e dai direttori delle costruzioni, ma anche per l'opera zelante ed infaticabile dei direttori medesimi e del personale esecutivo, sono ben lieto, anche in nome di S. E. il presidente del Consiglio, di rivolgere a tutti gli impiegati il ben meritato encomio.

Prego comunicare al personale dipendente.

Il ministro
Tedesco.

La «Casa dei bambini» al Pincio. — Questa scuola materna infantile si riaprirà il giorno 4 novembre p. v., dalle ore 9 alle ore 15.

La catastrofe di Stag-Canjon. — Il R. commissariato dell'emigrazione comunica che nella terribile esplosione della miniera carbonifera di Stag presso Dawson negli Stati Uniti, si ebbero a deplorare numerose vittime tra cui ben 137 italiani.

I morti identificati sono finora 40 di cui ecco i nomi:

Montorsi Silvio — Talleri Giuseppe — Mazzini Mario — Cazzanelli Attilio — Centenari Luigi — Giamarini Giovanni — Manfredino Silvio — Lori Giuseppe — Giovanni Umberto — Lolli Gaetano tutti da Monfestino.

Nava Mario — Passetti Giacomo — Passetti Silvio — Passetti Nicola — Zaccagnino Camillo — Ditommaso Giacinto — Gigante Camillo — Carapellucci Donato — Carapellucci Giuseppe — Saturno Nicola — Fabbo Nicola tutti da San Valentino.

Bono Antonio — Faglia Bartolomeo da San Giusto.

Gennarelli Ernesto — Ciccone Pietro — Mazzoni Adamo — Zamboni Duilio — Zamboni Federico da Fivizzano.

Santi Giuseppe — Santi Luigi — Marchetti Ubaldo — Brugioni Federico - Brugioni Lieto — Nizzi Giovanni — Biondi Luigi — Santi Domenico — Santi Raimondo — Santi Angelo — Santi Carlo da Fiumalbo.

Il R. console in Denver si è recato subito sul posto insieme col direttore dell'Ufficio legale, per provvedere all'assistenza dei superstiti, all'accertamento delle responsabilità e alla tutela dei diritti di tutti gli interessati.

Egli è stato incaricato di rappresentare il R. Governo ai funerali degli infelici operai ed il Commissariato dell'emigrazione ha posto a sua disposizione i fondi necessari per i soccorsi più urgenti.

Man mano che perverranno altre notizie, verranno partecipate direttamente agli interessati e rese di pubblica ragione.

Notizie agrarie. — Il riepilogo delle notizie agrarie della seconda decade di ottobre reca:

« Durante la decade caddero in Sicilia ed in Calabria delle pioggie che furono veramente ristoratrici della vegetazione e giovarono a ben disporre il terreno per le future coltivazioni. Altrove predominò il tempo bello.

Le giornate di sole furono assai propizie per le campagne dell'Italia settentrionale, dove in molti luoghi si lamentava l'eccessiva umidità, per quelle delle Marche, dell'Umbria e di Toscana.

In queste regioni si terminò quasi la vendemmia; si raccolsero e si essiccarono agevolmente il risa ed il granturco, e si procedette in buone condizioni alle semine dei cereali. I pascoli e gli erbai vi sono ubertosi.

Nel Lazio, nella Campania, nelle Puglie ed in Sardegna necessitano nuove pioggie: i pascoli scarseggiano di erbe e le semine autunnali devono compiersi con ritardo ».

Marina mercantile. — Il *Cavour*, della Ligure Brasiliana, è partito da Buenos Aires per Santos, Las Palmas e Genova. — Il *Duca degli Abruzzi*, della N. G. I.. è partito da Santos per Dacar e Genova. — Il *Principessa Mafalda*, del Lloyd italiano, ha proseguito da Rio de Janeiro per Buenos Aires. — Il *Re d'Italia*, del Lloyd Sabaudo, è partito da Genova per New York.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

VIENNA, 30. — La *Wiener Zeitung* annunzia che l'Imperatore ha approvato la nomina di Carlo Halla a console generale a Scutari.

CASABLANCA, 30. — Una burrasca ed una violenta tempesta imperversa da ieri a Rabat e Casablanca.

Tre navi si sono perdute davanti al porto. Gli equipaggi hanno potuto essere salvati, eccetto otto uomini, scomparsi su una nave affondata in rada.

I danni materiali sono rilevanti.

I lavori del porto non hanno subito danni, malgrado la violenza della tempesta.

Il residente generale ha preso tutte le misure necessarie per assicurare i primi soccorsi.

Il segretario generale, Tirard, ed il direttore generale dei lavori pubblici si sono recati sul posto.

VIENNA, 30. — Il ministro delle finanze bulgaro, Tontcheff, è giunto iersera. È noto che lo scopo della sua permanenza a Vienna è la conclusione di un prestito di 30 milioni di franchi.

BELGRADO, 30. — La Scupstina ha approvato il progetto di legge relativo al prestito di 250 milioni di franchi, con 83 voti favorevoli e 51 contrari.

VIENNA, 30. — Il Governo ha presentato oggi alla Camera dei deputati il nuovo progetto militare relativo all'aumento del contingente delle reclute. Tale aumento viene distribuito nei prossimi cinque anni, cosicchè il massimo contingente si avrà nel 1918.

Il contingente delle reclute per tutte le forze armate verrà aumentato, di fronte al numero massimo di 91.482 fissato dalla attuale legge militare per la Cisleitania, nell'anno 1914 di 3212; negli anni 1915 e 1916 di 3269 per ciascun anno; e negli anni 1917 e 1918 di 287 uomini per ogni anno.

VIENNA, 30. — Il progetto di legge circa l'aumento del contingente di reclute presentato alla Camera dei deputati dal Governo ripartisce gradatamente in cinque anni l'aumento, di modo che il contingente massimo sarà raggiunto nel 1918.

Nel 1914 l'aumento nelle due parti dell'Impero ammonterà a 5600 uomini; nel 1915 a 11.300; nel 1916 a 17.000; nel 1917 a 17.500; nel 1918 e nei cinque anni successivi a 18.000.

Nello stesso tempo il contingente delle reclute della milizia territoriale austriaca verrà aumentato gradatamente di 7300 uomini, quello della milizia territoriale ungherese di 6000 uomini, di modo che il contingente totale dell'esercito comune, compresa la marina

e le due milizie territoriali, nel 1918 sarà di 243.800 uomini in confronto alla cifra attuale di 212.500 uomini.

Il contingente dei coscritti per la milizia territoriale, escluse le reclute che debbono dare il Tirolo e il Vorarlberg, verrà aumentato di fronte al numero fissato dalla legge militare nell'anno 1914 di 4580; nel 1915 di altri 1205; nel 1916 di altri 994; nel 1917 di 96 e nel 1918 di 193 uomini.

L'aumento del contingente nei paesi rappresentati dalla dieta dell'Impero ammonterà dunque, per le forze armate e per la milizia territoriale insieme: nel 1914 a 7792; nel 1915 a 4464; nel 1916 a 4233; nel 1917 a 383 e nel 1918 a 480.

POSTDAM, 30. — L'arciduca Francesco Ferdinando è giunto stamane e si è recato al nuovo palazzo.

L'Imperatore è partito con l'arciduca e col principe imperiale per Goehrde, ove avrà luogo una partita di caccia.

La relazione che accompagna il progetto rileva le larghe misure delle potenze estere per rafforzare la propria efficienza militare ed i provvedimenti analoghi degli Stati balcanici.

Alla Monarchia austro-ungarica si impone quindi il dovere, dettato dallo spirito di conservazione, di perfezionare le sue forze militari almeno fino al punto che la qualità e la preparazione alla guerra delle sue forze armate corrispondano possibilmente alle condizioni degli altri Stati.

La relazione osserva infine che, mentri altri Stati incontrano difficoltà per ottenere l'aumento delle forze militari, la Monarchia austro-ungarica disporrà, anche dopo la nuova riforma, di una sufficiente riserva di uomini atti al servizio militare.

VIENNA, 30. — Un Sindacato di Banche austriache ha accordato al Governo bulgaro un'anticipazione di trenta milioni di franchi in cambio di buoni del tesoro semestrali all'interesse del 6 0[0.

PARIGI, 30. — Si assicura che per far fronte alle spese militari eccezionali il Governo si propone di procurarsi i mezzi necessari colpendo la ricchezza acquisita.

Si dice anche che il Gabinetto avrebbe deciso di contrarre un grande prestito superiore a un miliando, per alleggerire il bilancio delle spese non permanenti, come quelle risultanti dalla organizzazione del Marocco.

SOFIA, 30. — Terminata la rioccupazione della Tracia, il Governo dirige alle popolazioni dei nuovi territori un manifesto redatto in bulgaro e in turco, il quale annuncia l'annessione di questi territori alla Bulgaria conformemente alla pace di Costantinopoli, dichiarando che, per cancellare per sempre il triste ricordo dei sanguinosi eventi che furono causa di tante sventure alla Turchia, alla Bulgaria e alle loro popolazioni, per ristabilire la pace, l'amore e la concordia, il Governo considera quale suo dovere proclamare un'amnistia generale per tutti coloro che hanno preso parte alle ostilità o si sono resi colpevoli di reati politici prima della conclusione del trattato.

Il manifesto aggiunge che sono stati dati a tutte le autorità civili e militari gli ordini più severi, di trattare con la maggiore benevolenza gli abitanti dei territori rioccupati e di rispettarne la religione e la nazionalità. I nuovi sudditi godranno di tutti i diritti consacrati dalla costituzione: la loro libertà religiosa e scolastica sarà completamente tutelata, come saranno tutelati i loro costumi, le loro fedi e i loro luoghi santi.

TANGERI, 30. — Giunge notizia da Casablanca in data del 29:

Durante la mareggiata che ha prodotto sinistri in mare due vapori hanno naufragato e sono andati in pezzi: il *Martini*, di nazionalità tedesca, il cui equipaggio è stato salvato, e il *Missoloungi* greco, che ha avuto 14 annegati. Un altro vapore il *Liria*, di nazionalità spagnuola, si trova in situazione critica.

La folla assiste impotente alla tragica scena. È impossibile inviare soccorsi ai bastimenti in grave pericolo di perdersi.

VIENNA, 30. — La Sottocommissione della Commissione del bilancio della Camera dei deputati, che esamina la questione delle compagnie di navigazione, ha approvato una mozione proposta da Kolischer, che dice;

La Sottocommissione approva l'intenzione del ministro del commercio di rendere indipendente la navigazione austriaca dal sindacato della navigazione Nord-Atlantica, di cercare d'influire sulle condizioni di essa e di liberare in primo luogo il traffico della emigrazione dallo sfruttamento monopolistico da parte di questo sindacato.

Il Governo viene invitato a rivolgere anche la sua intenzione alle forme illegali di reclutamento per l'emigrazione.

BUDAPEST, 30. — *Camera dei deputati*. — L'opposizione entra nell'aula. Per rifiuto di prestare giuramento, il deputato Feltivary viene deferito alla Commissione disciplinare. Altrettanto avviene del deputato Raht, il quale, contrariamente alla decisione della Camera, si rifiuta di chiedere scusa al Parlamento.

Il deputato Carolyi, di opposizione, motiva con un lungo discorso la richiesta dell'opposizione circa la convocazione della Camera, occupandosi specialmente dell'affare della bisca nell'isola Margherita.

Il presidente del Consiglio, conte Tisza, confuta l'affermazione che la maggioranza abbia impiegato ogni mezzo per impedire che l'opposizione discuta certe questioni alla Camera. Carolyi non ha alcun diritto di qualificare tutti come persone immorali. Questa non è che una frase, la quale non ha alcun fondamento. Circa il rimprovero dell'accettazione di denaro nell'affare della bisca, il conte Tisza dichiara che tutte le elezioni senza distinzione di partito, costano denaro.

Durante il discorso di Tisza l'opposizione si abbandona a continui rumori.

Il conte Andrassy dice che si impedisce all'opposizione di porre nella sua luce l'affare della bisca nell'isola Margherita. È fuor di dubbio che i mezzi di corruzione sono stati usati in larga misura.

L'oratore accetta la dichiarazione del presidente del Consiglio che questi cioè non sapeva da dove proveniva il denaro.

Il presidente Beothay respinge il rimprovero del deputato Carolyi che egli cerchi di togliere alle minoranze i loro diritti.

Il deputato Vaszony, democratico, discute l'affare dell'isola Margherita.

A proposito di una osservazione dell'oratore, il presidente del Consiglio esclama: Questa è una menzogna!

Il presidente, Beothay, richiama perciò il presidente del Consiglio all'ordine.

Il presidente Tisza prende nuovamente la parola deplorando la sua esclamazione, che spiega con la sua grande eccitazione. Egli confuta di nuovo le affermazioni dell'opposizione circa l'isola Margherita.

Quindi la Camera dichiara che la richiesta della convocazione della Camera in seduta straordinaria fatta dall'opposizione viene a cadere da sè.

Il ministro degli Honved presenta il progetto sull'aumento delle reclute. Il ministro delle finanze presenta il bilancio per il primo semestre del 1914, che accompagna con una esposizione particolareggiata.

Rakowsky domanda che nell'affare della bisca si dicano i nomi delle persone compromesse.

Il presidente dichiara che egli pure rivolge ad ognuno che sappia qualcosa la domanda di dire i nomi e promette di procedere rigorosamente a questo riguardo.

Karolyi, riferendosi alle dichiarazioni di Tisza, dà parola di onore che egli ha speso denaro per la sua elezione, ma soltanto denaro proprio.

Egli invita Tisza a dare la sua parola d'onore che in occasione della sua elezione ad Arad egli spese soltanto danaro proprio.

Tisza risponde che egli nel 1910 per la sua elezione ad Ugra sostenne con i propri mezzi le spese elettorali.

Nello stesso tempo egli fu presentato come candidato anche ad Arad, e dichiarò di accettare la candidatura, ma non si curò delle spese.

La maggior parte delle spese per questa elezione fu sostenuta dai membri del partito del lavoro di Arad. (Continui rumori da parte della sinistra)

COSTANTINOPOLI, 31. — Il nuovo ambasciatore d'Inghilterra, Mallet, è stato ricevuto in udienza solenne dal sultano, al quale ha presentato le sue credenziali.

I discorsi d'occasione contengono le abituali espressioni di cordialità.

Nel suo discorso, l'ambasciatore ha espresso la sua soddisfazione di intraprendere la sua missione nel momento singolarmente felice in cui i negoziati condotti a Londra hanno trovato una lieta soluzione.

Lo spirito di conciliazione reciproco che dal principio delle trattative non ha cessato di animare le due parti è la migliore garanzia del prossimo consolidamento dei vincoli già secolari che uniscono le due nazioni.

L'ambasciatore ha aggiunto che il Re lo ha incaricato di essere l'interprete della sua sincera amicizia e dell'inalterabile benevolenza di cui è animato verso l'Impero ed il Sultano che si degnamente ne presiede i destini.

Il Re esprime il voto di vedere consolidarsi e svilupparsi le risorse materiali e morali della Turchia.

La risposta del Sultano constata che le relazioni tradizionali di amicizia fra i due paesi hanno trovato una nuova e salda base nei risultati dei recenti negoziati fra i due Governi. Il Sultano ha pregato l'ambasciatore di trasmettere al Re l'assicurazione della sua grande amicizia e i suoi più cordiali voti per la felicità della sua illustre dinastia e la prosperità del suo impero.

COSTANTINOPOLI, 31. — La Grecia si oppone a che i negoziati turco-greci si facciano a Costantinopoli.

L'iradè che sanziona l'accordo per l'assunzione di una missione militare tedesca diretta da un generale con pieni poteri per la riorganizzazione dell'esercito ottomano è stato promulgato, ma non è stato ancora pubblicato a Costantinopoli.

SOFIA, 31. — Una nota ufficiosa dichiara che la occupazione della Tracia occidentale si è compiuta senza impedimenti e deplora il contegno ostile dei vescovi greci verso le autorità bulgare.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del Regio Osservatorio del Collegio romano

29 ottobre 1913.

L'altezza della stazione è di metri	50.60
Il barometro a 0°, in millimetri e al mare	761.8
Termometro centigrado al nord	20.7
Tensione del vapore, in mm.	11.11
Umidità relativa, in centesimi	61
Vento, direzione	S-E
Velocità in km.	18
Stato del cielo	coperto.
Temperatura massima, nelle 24 ore	21.4
Temperatura minima, id.	16.8
Pioggia in mm.	0.2

24 ottobre 1913.

In Europa: pressione massima di 770 sulla penisola balcanica, minima di 757 all'estremo NW della Spagna.

In Italia nelle 24 ore: barometro ovunque aumentato fino a 3 mm. temperatura generalmente diminuita, in specie nell'Italia centrale. Cielo prevalentemente sereno, qua e la coperto nell'alta e media Italia, ove si sono avute anche nebbie.

Barometro: massimo a 769 in Piemonte, minimo di 767 nella Italia centrale.

Probabilità: venti moderati intorno al nord sull'alto Tirreno, di ponente sulle coste Adriatiche, basso Tirreno e Jonio; cielo nuvoloso sul versante Adriatico, prevalentemente sereno altrove; mare Tirreno e Adriatico mossi.

BOLLETTINO METEORICO

dell'ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 24 ottobre 1913.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA precedente massima nelle 24 ore	TEMPERATURA precedente minima nelle 24 ore
Porto Maurizio	—	—	—	—
Sanremo	—	—	—	—
Genova	coperto	calmo	21 6	14 3
Spezia	$^3/_4$ coperto	calmo	20 0	15 0
Cuneo	$^1/_4$ coperto		14 3	8 2
Torino	$^1/_4$ coperto	—	14 5	8 6
Alessandria	—		—	—
Novara	coperto		15 1	10 0
Domodossola	$^3/_4$ coperto		15 6	6 2
Pavia	$^3/_4$ coperto	—	15 1	7 9
Milano	$^1/_2$ coperto	-	14 7	7 8
Como	$^3/_4$ coperto		17 4	10 0
Sondrio	—		—	—
Bergamo	$^3/_4$ coperto	—	16 0	10 0
Brescia	$^1/_4$ coperto		16 4	10 1
Cremona	$^1/_4$ coperto		14 4	8 5
Mantova	—		—	—
Verona	$^1/_2$ coperto	—	18 3	10 8
Belluno	$^1/_2$ coperto		17 9	9 1
Udine	coperto		16 9	10 2
Treviso	$^3/_4$ coperto	—	18 2	8 0
Vicenza	nebbioso	—	19 2	6 0
Venezia	nebbioso	calmo	17 4	11 5
Padova	nebbioso		17 8	11 8
Rovigo	nebbioso		17 3	10 5
Piacenza	$^1/_2$ coperto		14 7	8 0
Parma	$^1/_4$ coperto		14 4	9 6
Reggio Emilia	sereno		14 2	10 2
Modena	$^1/_2$ coperto		15 3	10 4
Ferrara	$^1/_4$ coperto		16 2	10 3
Bologna	$^1/_4$ coperto		15 5	12 6
Ravenna	—	—	—	—
Forlì	nebbioso	—	17 8	10 2
Pesaro	coperto	legg. mosso	17 0	14 0
Ancona	nebbioso	calmo	18 8	10 0
Urbino	nebbioso		18 2	11 6
Macerata	nebbioso	—	20 3	12 0
Ascoli Piceno	nebbioso	—	22 5	10 8
Perugia	sereno	—	18 0	11 0
Camerino	—		—	—
Lucca	coperto	—	21 1	13 0
Pisa	coperto		23 0	13 0
Livorno	$^3/_4$ coperto	calmo	23 5	14 2
Firenze	coperto		21 4	12 6
Arezzo	nebbioso	—	21 2	10 6
Siena	coperto		19 6	13 0
Grosseto	$^3/_4$ coperto	—	22 5	12 0
Roma	nebbioso	—	22 3	12 1
Teramo	coperto	—	22 2	8 7
Chieti	sereno	—	17 4	10 3
Aquila	sereno	—	19 3	8 4
Agnone	sereno	—	19 7	10 9
Foggia	sereno	—	22 9	10 2
Bari	$^1/_4$ coperto	legg. mosso	19 0	11 8
Lecce	$^1/_2$ coperto	—	21 5	12 0
Caserta	sereno	—	[illegible]	12 0
Napoli	sereno	calmo	21 9	14 2
Benevento	sereno		21 2	8 3
Avellino	sereno		19 9	4 8
Mileto	$^1/_4$ coperto		22 5	8 9
Potenza	sereno	—	18 0	9 9
Cosenza	sereno	—	21 8	9 0
Tiriolo	$^3/_4$ coperto	—	27 6	9 4
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	sereno	calmo	25 0	18 0
Palermo	sereno	calmo	22 8	13 5
Porto Empedocle	sereno	calmo	22 4	16 0
Caltanissetta	$^1/_2$ coperto	—	19 5	14 3
Messina	$^1/_4$ coperto	calmo	23 8	15 8
Catania	sereno	calmo	23 4	14 8
Siracusa	—	—	—	—
Cagliari	$^1/_4$ coperto	agitato	24 0	13 0
Sassari	$^1/_2$ coperto		24 9	16 1

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.